

PAT.2021



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Piano di Assetto del Territorio (PAT)

Variante n.1 di conformazione all'ambito Unesco "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Aprile 2021

Norme Tecniche

Il presente documento è integrato con le Norme Tecniche di cui al Disciplinary Tecnico del Sito Unesco “Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” allegato al presente elaborato.

INDICE

Art. 1 - Finalità, obiettivi generali, contenuti	3
Art. 2 – Elaborati del P.A.T.	2
Art. 3 – Efficacia ed attuazione	4
TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI	5
Art. 4 – Perequazione urbanistica	5
Art. 5 – Credito edilizio	7
Art. 6 – Compensazione urbanistica	9
Art. 7 – Schede progettuali del piano degli interventi	10
Art. 8 – Schede puntuali	12
Art. 9 – Accordi tra soggetti pubblici e privati	13
TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	14
PARTE I: VINCOLI	14
Art. 10 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – ex 431/1985	14
Art. 11 – Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 1089/1939	15
Art. 12 – Siti di Interesse Comunitario e Zone di protezione speciale	16
PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE	18
Art. 13 – Ambiti naturalistici di interesse regionale	18
Art. 14 – Centri storici	19
Art. 14bis – Sito Unesco “le colline del prosecco di coneigliano e valdobbiadene”	20
PARTE III: ALTRI ELEMENTI	21
Art. 15 – Fasce di tutela idrografia principale e servitù idrauliche	21
Art. 16 – Depuratori	22
Art. 17 – Pozzi di prelievo per uso idropotabile	23
Art. 18 – Viabilità	25
Art. 19 – Reti tecnologiche principali	26
Art. 20 – Cimiteri	27
Art. 21 – Suolo, sottosuolo e acque	28
Art. 22 – Inquinamento luminoso e acustico	30
Art. 23 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	31
Art. 23bis – Aviosuperfici	33
TITOLO IV: INVARIANTI	34
Art. 24 – Invarianti di natura geologica e geomorfologica	34
Art. 25 – Invarianti di natura idrogeologica - corsi e superfici d’acqua	35
Art. 26 – Invarianti di natura paesaggistica e ambientale e agro-produttiva	36
Art. 27 - Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica	39
TITOLO V: FRAGILITA’	41
Art. 28 – Compatibilità geologica	41
Art. 29 – Aree esondabili o a ristagno idrico	43
Art. 30 – Aree soggette ad erosione	45
Art. 31 – Aree boschive o destinate al rimboschimento	46
Art. 32 – Aree rappresentative dei paesaggi storici del veneto	47
TITOLO VI: TRASFORMABILITA’	48
PARTE I: AZIONI STRATEGICHE	48
Art. 33 – Urbanizzazione consolidata	48
Art. 34 – Edificazione diffusa in zona agricola	49
Art. 35 – Area produttiva ampliabile	50
Art. 36 – Aree produttive non ampliabili	51
Art. 37 – Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana territoriale	52

Art. 38 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo	53
Art. 39 – Limiti fisici alla nuova edificazione	54
Art. 40 – Infrastrutture di maggior rilevanza	55
Art. 41 – Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi	56
Art. 42 – Risparmio energetico	57
PARTE II: VINCOLI E TUTELE	58
Art. 43 – Aree agricole	58
Art. 44 – Zone agricole integre	63
Art. 45 – Rete ecologica	64
TITOLO VII: FORMAZIONE DEL P.I.	68
Art. 46 - Norme specifiche per il P.I.	68
Art. 47 - Norme specifiche per le A.T.O. e per la S.A.U.	70
Art. 48 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	70
Art. 49 - Localizzazione delle strutture di vendita	73
Art. 50 – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla V.A.S.	74
Art. 51 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento V.A.S.	78
Art. 52 – indicazioni e prescrizioni emerse nello studio di Valutazione di Incidenza	1
TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	1
Art. 53– Approvazione del P.A.T.	1
Art. 54– Misure di salvaguardia	2
ELENCO ABBREVIAZIONI	3
SUSSIDI OPERATIVI	4
Sussidio A – Edificazione diffusa	4
Sussidio B – Linee preferenziali di sviluppo insediativo	6
Sussidio C – Ambito naturalistico dei palu'	7
Sussidio D – reti ecologiche	10
ALLEGATI	16
Allegato 1 – Schede dell'edificazione diffusa	16
Allegato 2 – Quadro degli interventi ammissibili sul territorio	17
Allegato 3 – Disciplinare Tecnico Sito Unesco “Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”	

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Farra di Soligo si articola in disposizioni strutturali, contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.A.T. del Comune di Farra di Soligo norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio del Comune di Farra di Soligo in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della L.R. n. 11/2004 avendo come finalità la salvaguardia e la tutela del territorio in tutte le sue declinazioni.
3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale, il P.A.T. detta regole di applicazione per le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.

Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

4. La Variante n.1 al Piano di Assetto del Territorio recepisce e attua gli obiettivi e gli indirizzi definiti dal Disciplinare tecnico di cui alla DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019, del Sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".
5. Gli interventi per l'utilizzo delle risorse del territorio, la difesa idrogeologica, la conservazione della funzionalità idraulica, la conformazione del suolo all'utilizzo agricolo, il recupero funzionale e l'adattamento delle strutture esistenti, nonché le trasformazioni edilizie, urbanistiche e infrastrutturali, sono orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri del paesaggio delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", rappresentativi dei valori d'integrità e autenticità riconosciuti nel Sito UNESCO.
6. Le presenti "Norme" e le "Linee guida" che saranno recepite in sede di Piano degli Interventi, sono pertanto volte alla tutela e conservazione degli elementi significativi e rilevanti del paesaggio e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni, coerentemente con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000).
7. Riguardo ai contesti territoriali compromessi al funzionamento ecologico e all'uso tradizionale o compatibile, da fenomeni di degrado ambientale o dall'abbandono delle attività tradizionali, sarà favorito il ricorso a interventi di recupero e riqualificazione al fine di reintegrare i valori preesistenti, o di realizzarne altri che siano con questi coerenti.
8. Agli interventi ordinari, funzionali alla manutenzione del sistema infrastrutturale - insediativo, dei centri e nuclei di antica origine, dei beni storico-culturali, dell'edilizia rurale e di tutti i manufatti della cultura tradizionale, comprese le sistemazioni idraulico agrarie e le colture permanenti, il governo dei boschi e dei prati, saranno applicati criteri di conservazione e valorizzazione degli elementi originari del paesaggio agrario d'interesse storico e di rimozione/sostituzione degli elementi estranei alla cultura rurale tradizionale.
9. Le Norme recepite, coerentemente con i principi sopra enunciati, perseguono i seguenti obiettivi per la compatibilità:
 - idrogeologico – forestale: per la stabilità dei versanti e la tutela dei boschi, in particolare quelli affermati e di antica permanenza;
 - idrologico – idraulica: su quantità - qualità delle acque fluenti e sicurezza idraulica;
 - ecologico - strutturale: per i corpi idrici superficiali, siepi e siepi ripariali, prati e prati arborati;

10. agronomica: per colture permanenti, impianti, reimpianti e relative cure colturali, in conformità al Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare per i vigneti, in sintonia con il protocollo viticolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG; per le colture in rotazione e per la conservazione dei prati e prati-pascoli;
11. insediativo – edilizia: per gli aspetti localizzativi, strutturali, tipologici, formali, materici, nell'edificio di interesse storico e per gli interventi nei nuclei e centri storici; per il recupero degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale, anche in condizioni ruderali, per un riuso compatibile con gli obiettivi del Sito; per il completamento degli insediamenti esistenti le nuove infrastrutture viarie; per la rimozione/mitigazione degli elementi detrattori e delle cause del degrado dei valori riconosciuti.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T.

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono

ELABORATI CONOSCITIVI

GRAFICI

- Tav. 1.1 Pianificazione superiore – Quadro regionale
- Tav. 1.2. Pianificazione superiore – Documento preliminare nuovo PTRC
- Tav. 1.3. Pianificazione superiore – Quadro provinciale – sistema insediativo infrastrutturale
- Tav. 1.4 Pianificazione superiore – Quadro provinciale – sistema infrastrutturale produttivo
- Tav. 1.5 Pianificazione superiore – Infrastrutture e trasporti a scala regionale
- Tav. 1.6 Pianificazione superiore – Piano di Tutela delle Acque
- Tav. 1.7 Pianificazione di dettaglio – Piano ambientale area collinare – morfologia e zonizzazione
- Tav. 1.8 Pianificazione di dettaglio – Piano ambientale area collinare – unità di paesaggio

- Tav. 2.1 Formazione storica scala 1:25.000

- Tav. 3.1 Ortofoto scala 1:10.000
- Tav. 3.2 Foto interpretazione scala 1:10.000
- Tav. 3.3 Uso del suolo scala 1:10.000
- Tav. 3.4 Superficie Agricola Utilizzata scala 1:10.000

- Tav. 4.1 Frammentazione del territorio scala 1:10.000
- Tav. 4.2 Rete ecologica scala 1:10.000
- Tav. 4.3 Ambiti paesaggistici scala 1:10.000
- Tav. 4.4 Sensibilità ambientale scala 1:10.000
- Tav. 4.5 Carta degli elementi produttivi strutturali Scala 1:10.000
- Tav. 4.6 Carta degli elementi detrattori del paesaggio Scala 1:10.000

- Tav. 5.1 Geomorfologica scala 1:10.000
- Tav. 5.2 Geolitologica scala 1:10.000
- Tav. 5.3 Idrogeologica scala 1:10.000

- Tav. 6.1 Pianificazione in atto – mosaico PRG Comuni limitrofi scala 1:10.000
- Tav. 6.2 Pianificazione in atto – stato di attuazione – zone C e D scala 1:10.000
- Tav. 6.3 Pianificazione in atto – stato di attuazione – zone a standard scala 1:10.000

- Tav. 7.1 Infrastrutture - infrastrutture per la mobilità scala 1:10.000
- Tav. 7.2 Infrastrutture – infrastrutture a rete scala 1:10.000

DESCRITTIVI

- VAS Rapporto ambientale - Rapporto sul Quadro Conoscitivo
- Rapporto sull'evoluzione demografica e produttiva
- Rapporto sulla struttura dati e informazioni
- Relazione geologica

INFORMATICI

- CD. 1 Quadro Conoscitivo

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

GRAFICI

- Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:10.000
- Tav. 2 Carta delle invarianti scala 1:10.000

- Tav. 3 Carta delle fragilità	scala 1:10.000
- Tav. 3.1 Ambiti di integrità dell'area dei Palù	scala 1: 5.000
- Tav. 4 Carta della trasformabilità	scala 1:10.000
- Tav. 4.1a Limiti di nuova edificazione – Col San Martino	scala 1:10.000
- Tav. 4.1b Limiti di nuova edificazione – Farra	scala 1:10.000
- Tav. 4.1c Limiti di nuova edificazione – Soligo	scala 1:10.000
- Tav 5.1 Sistema ambientale	scala 1:10.000
- Tav 5.2 Sistema insediativo e delle relazioni	scala 1:10.000
- Tav 5.3 Sistema della mobilità	scala 1:10.000
- Tav 5.4 Sistema produttivo	scala 1:10.000

DESCRITTIVI

- Rapporto sulla partecipazione – Quadro sinottico
- Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
- Compatibilità idraulica
- Rapporto ambientale
- **Relazione illustrativa**
- **Norme Tecniche**
- Dimensionamento ATO
- Dossier sulla partecipazione
- Relazione sullo stato agroambientale e del paesaggio

2. Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T., come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

- Tav. 1 Carte dei vincoli e della pianificazione territoriale	scala 1:10.000
- Tav. 2 Carta delle invariati	scala 1:10.000
- Tav. 3 Carta delle fragilità	scala 1:10.000
- Tav. 3.1 Ambiti di integrità dell'area dei Palù	scala 1: 5.000
- Tav. 4 Carta delle trasformabilità	scala 1:10.000
- Tav. 4.1a Limiti di nuova edificazione – Col San Martino	scala 1:10.000
- Tav. 4.1b Limiti di nuova edificazione – Farra	scala 1:10.000
- Tav. 4.1c Limiti di nuova edificazione – Soligo	scala 1:10.000
- Norme Tecniche	
- Dimensionamento	

ART. 3 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla L.R. n. 61/1985 approvato con delibera di Giunta Regionale e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente P.A.T., assume valore di P.I.,
2. Il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i P.I. che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità
3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le presenti N.T. sono suddivise in:
 - a) contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - b) direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.I. e degli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore;
 - c) prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite;
 - d) in allegato al presente documento è riportato il Disciplina Tecnico, in formato integrale, del Sito Unesco "*Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene*", contenente sia la parte pertinente al P.A.T. che la parte pertinente al P.I..

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 35.

DEFINIZIONE

2. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dalle previsioni urbanistiche di Piano, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate agli insediamenti tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione gratuita al Comune di aree e/o opere nella misura compresa tra il 30% e il 50% del plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Per plus valore si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
5. Modalità diverse da quelle specificate al precedente comma potranno essere definite dal Comune al fine di assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico ai sensi del successivo Art. n. 9, senza procedere ad una variante al P.A.T., previa la predisposizione di un P.U.A. che assuma i contenuti e l'efficacia di un Programma Integrato di cui all'Art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzate dallo stesso per:
 - e) realizzazione di Opere Pubbliche;
 - f) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - g) realizzazione di boschi urbani e rurali, parchi, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche;
 - h) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche come previsto nelle presenti Norme tecniche.
7. L'Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree cedute ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 5 del presente Articolo.

ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

8. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - e) gli atti di programmazione negoziata.
9. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota di aree da cedere al Comune sulla base di:
 - a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti Norme Tecniche (N.T.);
 - b) condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate in:
 - aree già destinate a usi urbani a maggiore o minore densità;

- aree già destinate alle attività produttive;
 - aree dismesse o sottoutilizzate;
 - aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
 - aree di rilevante qualità ambientale;
- c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. vigente alla data di adozione del primo P.I. per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
- aree destinate alla residenza;
 - aree destinate alla produzione;
 - aree destinate a standard non attuati;
 - aree destinate all'agricoltura;
 - aree destinate alla riqualificazione urbana.
10. Le Z.T.O. individuate nel P.I., articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere o di territorio secondo un progetto coordinato.
11. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
- a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del dimensionamento previsti dal P.A.T.;
 - d) lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici, le destinazioni d'uso, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.
12. I P.U.A., i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica. Il Comune ha la facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I..

ART. 5 – CREDITO EDILIZIO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 36.

DEFINIZIONE

2. Il credito edilizio è l’istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che provvedono alla demolizione di opere incongrue, all’eliminazione di elementi di degrado, agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità, alla realizzazione di opere pubbliche.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il PAT stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

4. Il P.A.T. prevede l’attuazione dell’istituto del credito edilizio attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli atti di programmazione negoziata.Il P.I. individua la quota di edificabilità e le aree da riservare al credito edilizio.
5. Il P.I., oltre a quanto previsto nel P.A.T., può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio nell’ambito delle seguenti categorie:
 - a) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto;
 - b) elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
 - d) completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
 - e) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all’allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
 - f) interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
 - g) aree in cui la destinazione pubblica è preminente.
6. Gli ambiti e gli immobili individuati dal P.I. che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.
7. Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
 - a) la localizzazione dell’intervento e la sua collocazione nell’ambito generale degli interventi del P.I.;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) l’entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:
 - tipologia e destinazione d’uso dell’immobile;
 - micro zona catastale di appartenenza;
 - vetustà;
 - stato di conservazione;

- interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

ART. 6 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 37.

DEFINIZIONE

2. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

5. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli atti di programmazione negoziata.
6. Il P.I. determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo individuati dal P.A.T..

ART. 7 – SCHEDE PROGETTUALI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, il P.I. elabora delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni del P.I. sono specificate con maggiore dettaglio. Le Schede Progettuali sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato.
2. Le schede progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, anche i seguenti temi:
 - a) aree agricole e residenza
 - utilizzazione delle frange urbane a verde naturalistico con funzione di filtro;
 - limitazione dell'impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo, ricorrendo ad opere di compensazione;
 - incentivazione alla permanenza degli agricoltori nelle aree marginali e difficili;
 - realizzazione di barriere verdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico;
 - creazione di fasce tampone e di siepi riparali;
 - incentivazione al recupero di testimonianze storiche;
 - miglioramento della dotazione di naturalità negli ambiti estensivi specializzati;
 - incentivazione alla demolizione degli edifici realizzati in fronte alle strade statali, regionali e provinciali (anche quelli realizzati in fascia fluviale e in prossimità di zone sensibili);
 - incentivazione alla demolizione degli edifici costruiti in zona agricola e formazione di un credito edilizio da realizzare in aree urbanizzate definite dal Comune;
 - b) aree agricole e aspetti naturalistici/paesaggistici
 - valorizzazione del territorio agroforestale;
 - creazione di corridoi di connessione;
 - creazione di aree di completamento della rete ecologica;
 - creazione di varchi;
 - recupero di aree degradate potenzialmente idonee (ad es. le aree sterili e le cave, dismesse, che ricadono interamente o anche parzialmente nelle core areas);
 - incentivazione per l'utilizzo dell'agricoltura biologica da utilizzare in zone naturalistiche e particolarmente sensibili e per l'attivazione di colture intercalari di copertura;
 - incentivazione delle coltivazioni tradizionali;
 - gestione dei reflui zootecnici, con impianti di depurazione adeguati per il trattamento delle deiezioni animali;
 - incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi;
 - definizione dei valori di qualità ambientale sulla base dei principi dell'ecologia del paesaggio;
 - connessione dei beni culturali e paesaggistici in una rete di corridoi ecologici, percorsi della memoria, itinerari turistici etc. che sostengano la fruizione, dei siti "minori";
 - incentivazione interventi di dismissione e demolizione di preesistenze abitative e produttive improprie e loro convergenza verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - contenimento dell'espansione delle "frange urbane";
 - c) aree produttive
 - riduzione dell'impatto e mitigazione degli interventi (buffer ecologici, coperture vegetali, sistemi ecologici ed aree verdi) per sostenere la multifunzionalità delle aree produttive;
 - mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) finalizzata a minimizzare gli impatti;
 - riorganizzazione delle attività economiche disperse sul territorio, in particolare quelle ubicate nelle aree di piccola dimensione favorendo la riagggregazione in aree idonee costituendo comparti, forniti di adeguati servizi e strutture alle aziende;
 - riconversione delle attività dismesse ad altri usi, più compatibili con la loro localizzazione;
 - miglioramento servizi per il personale delle aziende: mense, asili, etc;
 - densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;

- proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e maggiore qualità architettonica;
 - eliminazione degli esuberi realizzati utilizzando incentivi economici quali il credito edilizio, o mediante la trasformazione ed il cambio d'uso;
 - valutazione della soglia di tolleranza delle attività isolate, nei confronti di altre funzioni limitrofe;
3. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la progettazione delle aree.
4. All'interno dei perimetri delle Schede Progettuali gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un P.U.A. di iniziativa pubblica o privata, secondo le prescrizioni contenute nel P.I.. L'Amministrazione Comunale può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda Progettuale, approvando d'ufficio il P.U.A. e formando il comparto edificatorio, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.

ART. 8 – SCHEDE PUNTUALI

1. Per alcuni fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d'uso o per la particolare ubicazione e caratteristiche storico/architettonica e per gli elementi di interesse ambientale il P.I. elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi già interessati dalle schede ex L.R. n. 80/1980, ex L.R. n. 24/1985, ex L.R. n. 61/1985.
2. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari.
3. Il PAT individua cartograficamente (Tav. 08.04 Carta della Trasformabilità) gli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale finalizzati alla conservazione dei caratteri di integrità e autenticità del Paesaggio (Sito Unesco) che saranno oggetto di specifiche Schede ricognitive e di indirizzo in sede di Piano degli Interventi, in attuazione della Scheda tipo definita.

ART. 9 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6.

DEFINIZIONE

2. L'accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, l'A.C. può assumere nel P.A.T. e/o nel P.I proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma del presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'A.C. rende nota la possibilità (attraverso avvisi pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel P.A.T. e/o nel P.I proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del P.A.T. e/o del P.I e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del P.A.T. e/o del P.I e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.
4. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004 e dalle presenti NTA, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti, della L 7 agosto 1990, n.241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche.

TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARTE I: VINCOLI

ART. 10 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – EX 431/1985

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 134
2. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lettera c)
3. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lettera g)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004:
 - a) i vincoli istituiti ai sensi dell’Art. 136 D.Lgs 42/2004;
 - b) i corsi d’acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, identificati in:
 - Rio Bianco;
 - Torrente Raboso;
 - Rio Farra;
 - Rio Patean;
 - Fiume Soligo;
 - Torrente Volpere;
 - c) i territori coperti da boschi presenti nella zona collinare ex 431/1985; essi costituiscono ecosistemi da sottoporre a tutela per la loro valenza naturalistica, per l’aspetto paesaggistico, e per l’importanza della copertura forestale ai fini della difesa da dissesti idrogeologici.

DIRETTIVE

6. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli paesaggistici di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto e sottolineando il contributo di tali segni distintivi con particolare riferimento agli aspetti di natura paesaggistica, ambientale e geomorfologica.
7. Il P.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
 - il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”.

ART. 11 – VINCOLO MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX 1089/1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10 e Art. 11

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
3. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Riguarda tutti gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e gli immobili vincolati ai sensi dell’Art. 4 ex L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti.
5. Il P.A.T. individua a tal proposito:
 - a) Oratorio di San Vigilio;
 - b) Torri di Credazzo;
 - c) Chiesa di San Lorenzo;
 - d) Villa Savoini;
 - e) Villa Caragiani Ricci;
 - f) Chiesa di San Gallo;
 - g) Chiesa di Santa Maria Nova;
 - h) Ex Asilo Vedovati;
 - i) Villa de Toffoli (loc. Col San Martino);
 - j) Villa de Toffoli (loc. Soligo);
 - k) Santa Maria dei Broli;
 - l) Campanile di Santa Maria in Silvis.

DIRETTIVE

6. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli monumentali di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
7. Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente Articolo debbono:
 - garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell’impianto originario;
 - definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l’immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
 - prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.

ART. 12 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
2. Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE.
3. D.P.R. n. 357 del 08.09.1997.
4. D.P.R. n. 120 del 120.03.2003.
5. D.M. del 03.04.2000.
6. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
7. D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241
8. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso;

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

9. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.
10. Trattasi dell’area relativa all’ambito naturalistico dei Palù del Quartier del Piave, sottoposto alle disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa alle aree della Rete Natura 2000; essa rappresenta un’area umida oggetto di sistemazione idraulico-agraria di interesse storico-culturale per le sue valenze paesaggistiche e naturalistiche nonché di pubblica utilità per ragioni di assetto idrogeologico e agro produttivo. L’altra area considerata fa riferimento al corso d’acqua del fiume Soligo, che scorre lungo il confine est del territorio comunale.

CONTENUTI E FINALITÀ

11. Il PAT assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS. In particolare:
 - a) la tutela di:
 - avifauna nidificante, svernate e migratrice;
 - avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
 - ambienti dei corsi d’acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
 - b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
 - c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
 - e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all’interno del sito;
 - f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

DIRETTIVE

12. Il P.I. provvederà, sulla base dei dispositivi normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a stabilire norme di tutela e valorizzazione del Sito di Interesse Comunitario e della Zona di Protezione Speciale:
 - a) al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE;
 - b) al mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
 - c) all’individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Nell’ambito ed in prossimità del Sito di Interesse Comunitario e della Zona di Protezione Speciale, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione

degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173 del 10 Ottobre 2006.

14. Nell'ambito del Sito di interesse Comunitario e della Zona di Protezione Speciale, identificati dal P.T.C.P. di Treviso come "aree nucleo" per la costruzione della rete ecologica provinciale, è vietato:

- illuminare i sentieri a distanza superiore a ml 500 dal perimetro dei centri abitati, e a ml 200 dalle case sparse e dai nuclei abitati;
- ceduare con turni non inferiori ai 5 anni;
- formare nuovi sentieri;
- realizzare nuove edificazioni sparse.

Sono invece ammessi gli interventi relativi alla:

- riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;
- dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
- riqualificazione degli ecosistemi esistenti;
- interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
- interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
- realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- realizzazione di siepi e fasce boscate.

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ART. 13 – AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 delle Norme di Attuazione

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. assume le aree del territorio comunale qualificate come ambiti naturalistici di interesse regionale all'interno del proprio campo di applicazione, qualificandoli come carattere di contenuto rilevante e qualificante del proprio territorio.
4. Il PAT articola le scelte strategiche di rilevanza comunale considerando gli aspetti descritti insieme con gli altri che si combinano con essi.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione degli ambiti naturalistici di interesse regionale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T. in tema di invarianti e di vincoli e tutela nella trasformabilità.

ART. 14 – CENTRI STORICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40
2. Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto
3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso (P.T.C.P.)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
5. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) Farra di Soligo;
 - b) Soligo;
 - c) Col San Martino;
 - d) Cao di Villa;
 - e) Dorigo;
 - f) Giussin;
 - g) Monchera;
 - h) Posmon;
 - i) Callalta;
 - j) Credazzo;
 - k) Piazza Rovere,che rientrano tra i centri di medio interesse censiti dal P.T.C.P.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi dei centri storici principali e dei centri storici minori, la cui perimetrazione è stata individuata sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto e del P.R.G. Vigente.

DIRETTIVE

7. Il PI verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
8. Il PI verifica lo stato di attuazione dei PUA previsti dal PRG previgente, promuovendo l'armonizzazione di quelli in vigore insieme con l'aggiornamento di quelli scaduti nonché la loro elaborazione nelle parti non ancora ad essi assoggettate.
9. La verifica di cui al comma precedente è intesa all'individuazione degli elementi progettuali del P.U.A. che hanno prodotto i risultati più significativi in termini di efficacia e coerenze nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, in modo tale da poterli estendere e generalizzare a tutte le altre componenti dei Centri Storici, ed all'evidenziazione dei limiti riscontrati al fine di superarli. Deve consentire altresì di evidenziare e definire le regole morfologiche e tipologiche (storiche) in grado di orientare la nuova edificazione, laddove possibile, con particolare riferimento al sedime, all'orientamento dell'asse prevalente, alle altezze di colmo e di gronda, alle pendenze delle coperture, alle sagome e fonometrie, al rapporto con le pertinenze non edificate ed ai materiali di costruzione.
10. Il PI verifica ancora lo stato qualitativo degli spazi pubblici o aperti al pubblico nei Centri Storici assoggettati o meno a P.U.A. approvato, predisponendo interventi di riqualificazione che possono essere fatti rientrare nella dotazione dei servizi.

ART. 14BIS – SITO UNESCO “LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE”

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge regionale n. 21/2019 “Iniziativa a sostegno della candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”
2. Deliberazione Giunta Regionale n. 1507 del 15 ottobre 2019 “Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”. Adozione del “Disciplinare Tecnico”, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21”
3. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.1750 del 21.01.2016, con cui parte della Core Zone è stata iscritta al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico.
4. Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”.
5. Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.
7. Tavola n.04 “Carta della Trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Il Comune, in recepimento delle prescrizioni dettate dal Disciplinare tecnico e, tenuto conto delle specificità territoriali, definisce apposite norme in ragione della rilevanza e singolarità dei paesaggi rilevabili:
 - a. nella Core Zone;
 - b. nella Buffer Zone.
9. Tali zone sono individuate cartograficamente nella Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.
10. Le principali norme di carattere prescrittivo riguardano gli interventi che possono incidere direttamente sui caratteri del paesaggio agrario, sulla qualità dell'ambiente naturale, dei boschi e delle acque, e sul ruolo dello spazio costruito, rinviando qualora necessario ai Criteri operativi delle Linee guida riportate a livello di Piano degli Interventi e riferite ai territori compresi nella Core Zone.

DIRETTIVE

11. Il PI in coerenza con gli obiettivi e le direttive del PAT recepisce e attua le linee guida del Disciplinare Tecnico allegato alle presenti Norme.

PARTE III: ALTRI ELEMENTI

ART. 15 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE E SERVITÙ IDRAULICHE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

12. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 41.
13. R.D. n. 368 del 08.05.1904.
14. R.D. n. 523 del 05.07.1904.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

15. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.

CONTENUTI E FINALITÀ

16. Sono vincolati ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico
 - a) i canali irrigui o di bonifica ai sensi del Regio Decreto n. 368/1904 titolo 6° artt. dal 132 al 140;
 - b) corsi d’acqua pubblici ai sensi del R.D. n. 523 /1904 artt. dal 93 al 99.
17. Sono vincolate ai sensi dell’Art. 41 L.R. 11/2004 le aree, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa, comprese fra gli argini maestri ed il corso d’acqua dei fiumi e canali
 - a) Rio Bianco;
 - b) Torrente Raboso;
 - c) Rio Farra;
 - d) Rio Patean;
 - e) Fiume Soligo;
 - f) Torrente Volpere,nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall’unghia esterna dell’argine principale.

DIRETTIVE

18. Il PI recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
19. Il PI individua, nelle aree di cui al precedente comma 5 e 6 gli interventi edilizi ammessi e gli eventuali interventi di demolizione delle superfetazioni degradanti.

PRESCRIZIONI

20. I fiumi individuati ai sensi del comma 5 del presente Articolo e le corrispondenti fasce di rispetto inedificabili di m. 20 (venti) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riguardano:
 - a) Rio Bianco;
 - b) Torrente Raboso;
 - c) Rio Farra;
 - d) Rio Patean;riducibili a m. 10 (dieci) nelle zone territoriali A - B - C – D – F.
21. I fiumi e le fasce di tutela individuate ai sensi del comma 6 del presente Articolo e ritenute dal P.A.T. di pregio ambientale, sono salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
 - a) conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fosse e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
 - b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
22. Si richiamano altresì le disposizioni inerenti i corsi d’acqua principali e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T..

ART. 16 – DEPURATORI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Regionale di Tutela delle Acque
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
3. Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
5. Il Piano individua e identifica n. 3 impianti di depurazione all’interno del territorio comunale, uno situato in località Farra di Soligo e due ubicati in località Soligo; l’impianto di depurazione localizzato in località Farra di Soligo risulta essere attualmente dismesso.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto di impianti di sollevamento e depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell’uomo.

DIRETTIVE

7. Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell’uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all’edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell’uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto o al suo ampliamento.
9. In ogni caso la larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore ai 100 (cento) metri dal perimetro dell’area di pertinenza dell’impianto.
10. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
11. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all’Art. 3, comma 1, lett. a),b),c) del D.P.R. 380/2001.

ART. 17 – POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Regionale di Tutela delle Acque
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
3. Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
4. Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.
6. Nel territorio comunale sono stati rilevati n.4 pozzi di prelievo per usi idropotabili e ancora n. 2 pozzi situati all'esterno del territorio comunale ma aventi parziale area di pertinenza all'interno dei confini comunali.

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità di pozzi.
8. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi.
9. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

DIRETTIVE

10. Il P.I. aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Il PAT definisce le seguenti fasce di rispetto:
 - a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo. In tale fascia sono consentite esclusivamente costruzioni di servizio ed opere di presa;
 - b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - accumulo di concimi organici;
 - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - aperture di cave e pozzi;
 - discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - impianti di trattamento di rifiuti;
 - pascolo e stazzo di bestiame;
 - inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.
12. Nella fascia di rispetto allargata è vietato l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
13. Nella fascia di rispetto allargata sono consentiti interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria.

14. Nella fascia di rispetto ristretta è vietato l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti solo interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
15. Nella fascia di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
16. Nella fascia di rispetto allargata l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola” (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).

ART. 18 – VIABILITÀ

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
2. Piano Regionale Trasporti.
3. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
Sono individuate, come viabilità ordinatrici del territorio, le seguenti infrastrutture:
 - a) SP 32;
 - b) Ex SP 4;
 - c) Ex SP 123;
 - d) Ex SP 66.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità sovracomunale: sono le strade di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza.
 - b) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - c) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.
 - d) viabilità interpodereale: comprende le strade interpodereali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE

7. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
8. Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
9. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. A norma dell'Art. 37 della L.R. n. 11/2004, con le procedure di cui all'Art. 6 delle presenti NT, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. n. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
11. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

ART. 19 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
2. D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”
3. DPCM 08.02.2003
4. Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
5. Legge Regionale n. 27 del 30.06. 1993, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
7. E' stato individuato nel territorio comunale il passaggio, con direzione sudovest-nordest, di una linea di elettrodotto con potenza 220 kV in località Soligo.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti individuati

DIRETTIVE

9. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.
10. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti, gasdotti e oleodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.
12. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.
13. Il PI dovrà perseguire misure e azioni per l'incentivazione alla delocalizzazione di costruzioni esistenti in contrasto con le fasce di rispetto degli elettrodotti.

ART. 20 – CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.
3. Sono individuati nel territorio comunale n. 3 aree cimiteriali ,e relative aree di pertinenza, localizzate in corrispondenza dei tre centri urbani ubicati lungo la strada provinciale SP32.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 – SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto
2. D.Lgs. n. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”
3. Legge Regionale n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Trattasi delle disposizioni generali volte:
 - alla tutela della risorsa acqua e di suolo e sottosuolo dall’inquinamento generato dalle attività insistenti sul territorio;
 - al mantenimento e al miglioramento della permeabilità del terreno;
 - al mantenimento della capacità di deflusso delle acque piovane e degli scarichi in genere.

DIRETTIVE

5. Il Piano degli Interventi dovrà predisporre la stesura di apposita normativa al fine di favorire lo smaltimento nel sottosuolo delle acque delle coperture.
6. Il P.I. dovrà, per il trattamento e recupero delle acque piovane, precisare e definire:
 - le modalità di trattamento delle acque piovane al fine di un loro miglior utilizzo ed in particolare stabilirà per quali interventi edilizi e per quali soglie di copertura del suolo dovranno essere attivati dispositivi per la raccolta delle acque meteoriche intercettate dalle coperture;
 - le modalità, per gli interventi di cui sopra, di accumulo e trattamento delle acque di “prima pioggia” in appositi bacini di accumulo temporaneo da inviare successivamente al trattamento depurativo. I volumi di tali bacini di accumulo temporaneo dovranno essere calcolati considerando una “altezza di pioggia” pari a mm. 5 per metro quadro di superficie.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Tutti gli interventi di nuova costruzione o gli interventi ristrutturazione urbanistica subordinati alla predisposizione di un PUA nonché la realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità pedonale e meccanizzata, rilevati e simili dovranno essere tesi a ridurre quanto possibile l’impermeabilizzazione superficiale. Nella realizzazione dei suddetti interventi si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:
 - deve essere garantita, per i nuovi edifici, il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 20% della superficie fondiaria o il 20% della superficie territoriale fatta salva la possibilità di definire nel P.I. specifiche casi di deroga;
 - è vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. Qualora l’intervento previsto comporti interruzione e/o impedimento al deflusso, la nuova soluzione dovrà garantire comunque l’efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque;
 - deve essere garantito, per le aree impermeabilizzate, il recapito in appositi bacini di accumulo temporaneo (vasche volano o di laminazione) di tutte le acque superficiali meteoriche evitando il convogliamento diretto nella fognatura o la dispersione casuale nelle aree limitrofe.
8. Per il trattamento e recupero delle acque piovane si prescrive che le reti di raccolta delle acque meteoriche devono essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle cosiddette acque nere provenienti da scarichi civili.
9. Per il trattamento e recupero delle acque nere si prescrive che:
 - tutti gli interventi edilizi dovranno prevedere lo smaltimento delle acque nere nella rete fognaria comunale ad eccezione delle parti del territorio non ancora servite ove è consentito l’utilizzo di impianti di smaltimento alternativi;
 - tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente fornite;

- gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un normale impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.
10. Per gli eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita Concessione ai sensi dell'Art. 15 della L.R. n. 1/1991 e acquisiti ulteriori Atti autorizzativi di competenza di altri enti, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
11. Per le reti tecnologiche sotterranee, che comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, delle reti di drenaggio delle acque superficiali, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse, si prescrive che:
- la messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento preveda la modifica del percorso delle acque superficiali dovrà obbligatoriamente esserne indicato il nuovo andamento garantendo in ogni caso che ciò non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe;
 - la profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e di irrigazione delle zone agricole;
 - i lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o delle pavimentazioni originarie.
12. Per i fossati in area agricola si prescrive che:
- all'interno del territorio agricolo sono vietati gli interramenti o la sostituzione con tubazioni interrato, nonché tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossati esistenti, quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque a giorno con individuazione di un recapito definitivo e quando l'intervento sia imposto da particolari esigenze igieniche, sanitarie, ecologiche o funzionale;
 - devono essere mantenuti e/o ripristinati i filari alberati;
 - possono essere autorizzate dall'A.C. modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità.

ART. 22 – INQUINAMENTO LUMINOSO E ACUSTICO

INQUINAMENTO LUMINOSO

1. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al contenimento dell'inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici e di favorire il risparmio energetico.
2. Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna dovranno adottarsi le seguenti precauzioni:
 - a) impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
 - b) selezionare ogni qualvolta ciò sia possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative vigenti;
 - c) evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
 - d) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
 - e) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
3. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali e agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
4. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati lungo le strade è subordinata al preventivo parere dell'Amministrazione Comunale qualora vengano superati le tre sorgenti luminose.

INQUINAMENTO ACUSTICO

5. La realizzazione di interventi edilizi e trasformazioni territoriali, pubbliche e private, dovrà essere improntata alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare la qualità dei residenti e dell'ambiente.
6. La regolamentazione della materia dell'inquinamento acustico è demandata al Piano di Zonizzazione Acustica che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
 - b) costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico;
 - c) consentire l'individuazione delle priorità di intervento;
 - d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

ART. 23 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
2. D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
3. D.P.C.M. 8 luglio 2003
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13
5. Piano Antenne (*)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
7. Sono individuati nel territorio comunale n. 5 stazioni radiobase, una situata in località Col San Martino, una localizzata in località Soligo ,e tre localizzate in località Farra.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Trattasi della definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica.
9. Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

10. Il P.I., anche attraverso la previsione di piani di settore, dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:
 - a) ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - area di pregio storico-architettonico;
 - area di pregio paesaggistico-ambientale;
 - elemento significativo da salvaguardare;
 - edificio di valore storico-ambientale;
 - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto ne determina una forte riduzione);
 - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
 - elementi naturali di pregio;
 - b) ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
 - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
 - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
 - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
 - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
 - c) ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici

- in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove stazioni radio base per reti di telefonia mobile e in genere gli impianti per teleradiocomunicazioni possono essere installati esclusivamente nelle zone per spazi pubblici e nelle zone per attrezzature di interesse generale, fatta eccezione delle zone per l'istruzione, delle zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere e delle zone per il volo leggero.
12. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.
13. Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:
 - a) siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
 - b) siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
 - c) sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
 - d) siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
 - e) sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.
- 13 Il PI dovrà perseguire misure e azioni per l'incentivazione alla delocalizzazione di costruzioni esistenti in contrasto con le fasce di rispetto delle stazioni radiobase.

ART. 23BIS – AVIOSUPERFICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. PTCP di Treviso, Norme Tecniche. Capo V, Art. 81

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
4. E' stato individuata una avio superficie a sud del centro del capoluogo comunale, in un ambito che si estende a cavallo tra il territorio comunale di Farra di Soligo e il territorio comunale di Sernaglia della Battaglia.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Trattasi della definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela e pertinenza delle aviosuperfici
3. Ricognizione del territorio comunale al fine di individuare e localizzare tutti gli elementi che concorrono a determinano tali tipi di vincoli, tenendo in debita considerazione la presenza di essi ai fini dell'eventuale disciplina di tutela.

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 24 – INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 02, “Carta delle Invarianti” – Nessuna invariante di natura geologica individuata.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. definisce invarianti di natura geologica e geomorfologica gli ambiti caratterizzati dalla presenza di aree, linee e punti aventi particolari aspetti prevalentemente abiotici quali:
 - a) le doline;
 - b) gli argini principali;
 - c) i canali di esondazione;
 - d) le creste di rilievo monocrinale hogback;
 - e) gli orli di scarpata
 - f) gli ingressi di grotta.

DIRETTIVE

4. Il P.I. recepisce e aggiorna l'individuazione delle invarianti geologiche e geomorfologiche di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto.
5. Il P.I. dovrà garantire la conservazione delle invarianti geologiche e geomorfologiche impedendo gli interventi che possono alterare la percezione delle discontinuità morfologiche quali: la riduzione degli orli di scarpata, delle doline, la riduzione delle quote, etc..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.
7. Negli ambiti areali, lineari e puntuali rientranti nel novero delle invarianti definite dal P.A.T. è prescritto il divieto dell'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ad eccezione delle sole coperture degli edifici in essi esistenti.

ART. 25 – INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA - CORSI E SUPERFICI D'ACQUA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 02, “Carta delle Invarianti”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. definisce invarianti di natura idrogeologica gli ambiti riguardanti la rete idrografica principale nei quali non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Sono considerate quindi sia la rete idrografica naturale che le sorgenti.
4. Il P.A.T. articola le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale considerando gli aspetti descritti insieme con gli altri che si combinano con essi.

DIRETTIVE

5. Il PI recepisce e aggiorna l'individuazione delle invarianti idrogeologiche di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto ed in particolare:
 - detta gli indirizzi per la sistemazione degli alvei al fine di valorizzare l'acqua e gli elementi ad essa connessi;
 - individua le specie arboree-arbustive presenti, meritevoli di tutela;
 - indica misure per la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico ambientale;
 - valorizza l'ambito dei corsi d'acqua principali anche sotto l'aspetto turistico;
 - dispone che i piani aziendali agricolo-produttivi in zona a rischio idrogeologico contengano gli interventi per favorire il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico e idrogeologico.
6. Il P.I. provvederà a integrare le prescrizioni definite dalle presenti Norme Tecniche del P.A.T.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli argini e degli alvei sono consentite nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche.
8. E' consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.
9. Nei tratti di percorso interni all'insediamento vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, etc.)

ART. 26 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE E AGRO-PRODUTTIVA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 02, “Carta delle Invarianti”.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il P.A.T. definisce invarianti di natura paesaggistica e ambientale:

- a) i filari storici;
- b) il sistema dei campi aperti;
- c) le zone umide;
- d) i prati stabili;
- e) le siepi campestri;
- f) i boschi naturaliformi;

in quanto caratterizzate da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti:

- articolazione dei sistemi biotici;
- dotazione degli elementi di connessione ecologica;
- qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali;
- equipaggiamento verde strutturato;
- caratteristiche morfologiche.

Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione del territorio nel quale è riconoscibile il carattere prevalente di integrità rurale e di potenzialità produttiva, nonché di “spazialità”. Trattasi di una porzione di territorio fondamentale ai fini del mantenimento delle caratteristiche identitarie di Farra di Soligo.

7. Le invarianti di natura paesaggistica e ambientale fanno riferimento all’ambito dei Palù del Quartier del Piave e all’ambito collinare.

Sono altresì tutelate:

- a. l’integrità della maglia poderale agricola.
- b. la potenzialità produttiva del suolo, nel rispetto degli assetti geomorfologici, idraulici e delle peculiarità pedologiche
- c. gli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere.

8. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di “risorsa di naturalità” per il territorio comunale. Trattasi di parti del territorio fondamentali anche ai fini della costruzione della rete ecologica.
9. L’ambito dei Palù del Quartier del Piave, sottoposto alle disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa alle aree della Rete Natura 2000 rappresenta un area umida oggetto di sistemazione idraulico-agraria di interesse storico-culturale per le sue valenze paesaggistiche e naturalistiche nonché di pubblica utilità per ragioni di assetto idrogeologico e agro produttivo. La definizione “europea” di area protetta è il riconoscimento dei caratteri, nell’area, tipici di una zona umida bonificata in epoca storica quanto meno medioevale, non escludendo la possibilità di interventi di sistemazione idraulico-agraria fin dall’Età del Bronzo; esso risulta essere altresì considerato come ambito di paesaggio di interesse storico-culturale.
10. Il sistema collinare del territorio comunale di Farra, quasi nella sua totalità, viene considerato di elevato valore naturalistico e paesaggistico, e costituisce di fatto un elevato bacino di naturalità e biodiversità, e altresì dal punto di vista paesaggistico una serie di “quinta paesaggistica” per il

sistema urbano e territoriale comunale; per tale motivo vanno salvaguardati altresì tutti gli elementi percettivi e panoramici e di contesto figurativo presenti nel territorio, e da considerarsi al pari di un bene di pregio storico-architettonico puntuale.

DIRETTIVE

11. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 04 “Carta della trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
- difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
 - incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
 - riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
 - controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Nell'Ambito dei Palù del Quartier del Piave si prescrive quanto segue:
- a) all'interno degli ambiti definiti come Core Area o come Area nucleo (Tavola 4 di Progetto “Carta della trasformabilità”) sono vietati:
- la nuova edificazione;
 - la ristrutturazione;
 - gli interventi di ampliamento;
- sia per gli edifici a destinazione residenziale che a destinazione produttiva agricola già esistenti in sito;
- b) all'interno degli ambiti definiti come fascia tampone (Tavola 4 di Progetto “Carta della trasformabilità”) sono vietati:
- la nuova edificazione;
- sono consentiti:
- la ristrutturazione;
 - gli interventi di ampliamento;
- per gli edifici a destinazione produttiva agricola già esistenti in sito.
13. Nell'Ambito collinare si prescrive quanto segue:
- a) all'interno degli ambiti definiti come Core Area o come Area nucleo (Tavola 4 di Progetto “Carta della trasformabilità”) sono vietati:
- la nuova edificazione;
 - la ristrutturazione;
 - gli interventi di ampliamento;
- sia per gli edifici a destinazione residenziale che a destinazione produttiva agricola;
- b) all'interno degli ambiti definiti come fascia tampone (Tavola 4 di Progetto “Carta della trasformabilità”) sono vietati:
- la nuova edificazione;
- sono consentiti:
- la ristrutturazione;
 - gli interventi di ampliamento;
- sia per gli edifici a destinazione residenziale che a destinazione produttiva agricola già esistenti in sito.
14. Sono inoltre vietati:
- l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
 - la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici, se non quelli che soddisferanno determinati requisiti paesaggistici che saranno approfonditi ed integrati come parte normativa nel P.I.;
 - le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;

- la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
 - l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica);
 - gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
 - la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
 - la trasformazione di superfici boscate, definite ai sensi della L.R. 52/78 e successive modifiche ed anche se inferiori i 2000 mq, in altra qualità di coltura;
 - la trasformazione di superfici a prato stabile, come rilevato da specifico rilievo dell'A.C., di cui alla Delibera di Giunta Comunale di presa d'atto della documentazione, n. 088/2008, in altra qualità di coltura; è viceversa sempre ammessa e incentivata la trasformazione di appezzamenti a seminativo in prato stabile o a macchia boscata.
15. Per gli edifici catalogati all'interno di schede puntuali previste dal PRG vigente vigono le norme ivi espresse con esclusione di demolizione e ricostruzione.

ART. 27 - INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE E/O ARCHITETTONICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 02, “Carta delle Invarianti”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. definisce invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica:
 - a) centri storici,
 - b) gli edifici e le relative pertinenze sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
 - c) gli edifici di pregio architettonico;
 - d) le ville venete, individuate dall'I.R.V.V.;
 - e) gli elementi puntuali e areali di valore storico monumentale;
 - f) le pertinenze di edifici e complessi di pregio architettonico di interesse provinciale;
 - g) i contesti figurativi di edifici e complessi di pregio architettonico di interesse provinciale.

DIRETTIVE

4. Il P.I., provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzare degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - la conservazione e creazione di con visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico, anche mediante elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
 - la salvaguardia della visibilità complessiva e dei limiti dei contesti figurativi relativi;
 - il mantenimento degli aspetti naturali e paesaggistici storici del paesaggio agrario o della collina;
 - la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei con visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
 - il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
 - l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
 - la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
 - l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi ineditati contigui;
 - il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico.
 - L'inserimento di nuovi usi e funzioni ed attività nel rispetto totale dei caratteri strutturali ,tipologici e formali e materiali dell'organismo;
 - L'esclusione di restauri mimetici ovvero mirati a ricostruire con interventi falsificanti il primo impianto insediativo od edificatorio;
 - L'assunzione di criteri progettuali rispettosi degli impianti tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti;
 - L'ammissibilità di nuove cellule edilizie di tipologia, materia ed immagine non necessariamente riferite ai moduli stilistici compresenti nel sito di intervento o nell'attorno esclusivamente nei casi di stati di totale e dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici.

5. Il P.I. provvederà a integrare le prescrizioni definite dalle presenti Norme Tecniche del P.A.T. in materia storico-architettonica e storico-monumentale, relativamente ai rinvenimenti archeologici e alla conservazione dell'assetto fondiario legato alla micro centuriazione romana.
6. Il Piano demanda al PI l'integrazione delle norme e delle prescrizioni atte a gestire ogni forma di intervento da attuarsi su centri storici, ville venete, complessi ed edifici di pregio architettonico, unitamente a contesti figurativi e pertinenze, di interesse provinciale e comunale, attraverso la previsione di obbligo di una progettazione articolata con riferimento ai momenti progettuali così come definiti all'art. 48 delle NTA del PTCP Approvato.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:
 - il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente e dai P.U.A. al momento dell'entrata in vigore del primo P.A.T.;
 - la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi.

TITOLO V: FRAGILITA'

ART. 28 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 03, “Carta delle Fragilità”, scala 1:10.000.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi della classificazione di un area con riferimento alla compatibilità dell'intervento urbanistico con le caratteristiche geologiche dei terreni.
4. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
 - alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
 - alla compressibilità dei terreni;
 - alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
 - alla stabilità dei versanti;
 - alla capacità di drenaggio locale;
 - alla profondità della superficie di falda;
 - alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.
5. Sono individuate ai sensi del precedente comma 3 del presente Articolo, tre categorie di terreno:
 - a) “aree idonee” comprendenti:
 - In questa classe sono comprese buona parte delle aree pianeggianti, e sono aree a prevalenza di terreni ghiaiosi; in base alla normativa statale e regionale vigente, qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche “Relazione geologica” e “Relazione geotecnica”, firmata da tecnico abilitato (DM 11/03/1988 e DM 14/01/2008)
 - b) le “aree idonee a condizione” comprendenti:
 - includono la maggior parte del territorio comunale collinare e le aree di pianura soggette a criteri di attenzione per quanto riguarda la vulnerabilità intrinseca. Le prescrizioni qui sono riferite a: alla possibile presenza di aree a difficoltà di drenaggio, alle possibili problematiche di erosione e instabilità dei pendii, alle remote possibilità di esondazioni, alla vulnerabilità intrinseca della falda, alle caratteristiche geomeccaniche mediocri, alla presenza contemporanea di più criticità.

In tali aree l'edificazione è possibile ma richiede di svolgere nel Pi o PUA uno studio di maggior dettaglio geologico-geotecnico-idrogeologico sulle aree interessate al fine di verificare con indagini dirette l'effettiva consistenza dei terreni, la localizzazione della falda, la predisposizione di eventuali opere da realizzare in fase di urbanizzazione, e le indicazioni necessarie per la realizzazione degli interventi edilizi; tali indagini sono necessarie per il dimensionamento corretto delle tipologie fondazionali, verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti o a rischio di liquefazione, e realizzando le opportune verifiche di stabilità, indicando gli eventuali interventi di stabilizzazione o mitigazione del rischio.

Ciò dovrà essere inoltre soggetto a valutazione di conformità idraulica adeguata all'area interessata.
 - c) Aree di pianura con terreni fini le “aree non idonee” comprendenti:
 - le “aree non idonee”, in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale: aree soggette a esondazione, aree interessate ad attività di cava, anche estinte, ex discariche.

L'edificabilità in tali zone è preclusa a causa del drenaggio molto difficoltoso, delle frequenti condizioni di saturazione del terreno, delle caratteristiche geomeccaniche scadenti, della

possibilità di esondazione, del dissesto geologico-idraulico limitato, della vulnerabilità elevata della falda.

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

- gli interventi sull'esistente di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'Art.44, comma 4, lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- sono ammessi interventi di nuova costruzione da sottoporre ad un Accordo ex LR 11/2004 Artt. 6 e 7 da individuare in sede di P.I..

Nelle aree non idonee verrà prevista la possibilità di realizzare interventi di carattere infrastrutturale previo approfondimento geologico.

DIRETTIVE

6. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e con il D.M. 14.09.2005, "Norme tecniche per le costruzioni".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale è classificato sismico di terza categoria; tale classificazione è stata aggiornata, alla luce dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica"; con l'inserimento in zona 2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.
8. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:
 - a) "area idonea": non vi sono limiti geologici o geotecnici all'utilizzo urbanistico infatti, la falda è profonda, il drenaggio è buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilità o di rischio idraulico. In base alla normativa statale e regionale vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche Relazione geologica e Relazione geotecnica;
 - b) "area idonea a condizione:" include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
 - indagine geologica e geotecnica;
 - verifica di compatibilità idraulica;
 - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale;
 - c) le "aree non idonee", in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale.

ART. 29 – AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 03, “Carta delle Fragilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. recepisce le indicazioni emerse dalla valutazione di compatibilità idraulica e le distingue tra ciò che deve essere messo in atto con il P.A.T. rimandando altre indicazioni agli strumenti urbanistici successivi
Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla pericolosità idraulica.

DIRETTIVE

4. Per le aree elencate al precedente comma 3 del presente Articolo, il P.I. provvederà a precisarne ulteriormente l'individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore, tenendo conto degli interventi riguardanti la rete idraulica.
5. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.T.. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
6. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative con particolare riferimento a:
 - variazioni del grado di permeabilità e modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, con eventuale individuazione di superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque;
 - trattenuta temporanea dei colmi entro invasi appositamente predisposti;
 - adeguamento della struttura delle rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate con una pianificazione dei punti di recapito dei sistemi fognari alla rete idrografica esistente, escludendo la possibilità per alcuni corsi d'acqua critici a fungere da ricettori;
 - la neutralizzazione in loco degli incrementi dei deflussi conseguenti alle acque meteoriche.Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni.
7. La definizione nel P.I. e nei P.U.A. di misure compensative dovrà essere accompagnata da azioni che favoriscano un risparmio di risorsa idrica tramite recupero/riutilizzo dell'acqua nei periodi di siccità attraverso:
 - la sistemazione ed il recupero, in funzione idraulica, di alcune delle maggiori cave esistenti, con riferimento alla possibilità di una loro utilizzazione come bacini d'invaso per la difesa dalle piene e per l'accumulo di acque da destinare all'irrigazione tramite la rete artificiale di irrigazione presente;
 - il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema antincendio di cui devono dotarsi le zone produttive;
 - il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema di irrigazione delle aree a verde sia private che pubbliche;
 - il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzo nel lavaggio di strade;
 - il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzazione come acqua per il lavaggio di mezzi e/o di attrezzature (ad esempio i cassonetti, i mezzi impiegati per la raccolta di rifiuti urbani, etc.);

- il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per riutilizzo in cicli di produzione nei quali non è indispensabile un'acqua di elevata qualità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
9. Lo strumento comunale dispone che nel territorio agricolo i piani aziendali agricolo-produttivi nelle zone a rischio idraulico e idrogeologico ovvero di frana siano corredati tra l'altro dalla previsione degli interventi necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico e idrogeologico.
10. Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato che interferiscono con il sistema idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dallo strumento urbanistico comunale a preventiva analisi idraulica per verificare le conseguenze sia dell'attraversamento delle aste che si prevede di superare con apposite opere d'arte sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adiacenti.
11. Lo strumento urbanistico comunale prevede per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste.

ART. 30 – AREE SOGGETTE AD EROSIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 03, “Carta delle Fragilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Si tratta di aree soggette in passato a qualche fenomeno di erosione e scivolamento. In tali aree l'edificazione è preclusa o idonea a condizione come da quanto evidenziato in compatibilità geologica (TAV 3 Carta delle Fragilità).

DIRETTIVE

4. Il P.I. ed i P.U.A. sulla base di analisi geologico puntuali, potranno ridefinire i limiti ad una maggiore scala di dettaglio delle aree soggette ad erosione rappresentati nella tav. 3 Carta delle Fragilità, mediante adeguata documentazione geologico – tecnica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Si richiede per ogni altro tipo di intervento ammesso la relazione geologico geotecnica firmata da tecnico abilitato con la verifica di stabilità dei versanti e indicazione dei sistemi necessari per prevenire i dissesti potenziali o intervenire su dissesti in atto (DM. 11/03/1988, DM 14.9.05, e s.m.e.i.).

ART. 31 – AREE BOSCHIVE O DESTINATE AL RIMBOSCHIMENTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 03, “Carta delle Fragilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi di zone che per la loro localizzazione e limitata alterazione antropica o per i valori ambientali che le caratterizzano, costituiscono degli ambiti preferenziali su cui concentrare azioni di tutela ed interventi di rimboschimento.

DIRETTIVE

4. Per le aree elencate al precedente comma 3 del presente Articolo, il P.I. provvederà a precisarne ulteriormente l'individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore.
5. Le zone di cui al precedente comma 3 sono identificabili come possibili “stepping zone”, così come definite dall'Art. 35, comma 2, lett. e) della Normativa Tecnica del P.T.C.P.. In esse, in ottemperanza all'Art. 37, comma 1, della stessa Normativa Tecnica:
 - a) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica ed alla conservazione della biodiversità;
 - b) la gestione dell'agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Nelle more dell'approvazione del P.I., nelle Aree boschive o destinate al rimboschimento, si applicano, ad eccezione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, le misure di salvaguardia previste dalla L.R. 40/1984.

ART. 32 – AREE RAPPRESENTATIVE DEI PAESAGGI STORICI DEL VENETO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 03, “Carta delle Fragilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi di una zona individuata dal P.A.T. come meritevole di tutela, in quanto icona di paesaggio che ha mantenuto i caratteri fisico-morfologico-paesaggistici della “campagna storica”.
4. Il P.A.T. favorisce la salvaguardia , unitamente ad una controllata fruibilità turistica dell’area di cui al comma 3, del presente Articolo.

DIRETTIVE

5. Il P.I., per l’area elencata al precedente comma 3 del presente Articolo, provvederà a precisarne ulteriormente l’individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore. Rimane facoltà del P.I. l’individuazione di nuove aree, nonché l’allargamento di questa già individuata.
6. Al P.I. si demanda il compito di dettagliare i necessari interventi manutentivi, unitamente alle modalità di fruibilità controllata.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Nell’ambito di questa zona vanno salvaguardati gli aspetti di rilevanza ambientale.

TITOLO VI: TRASFORMABILITA'

PARTE I: AZIONI STRATEGICHE

ART. 33 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati sia di tipo residenziale che produttivo e quelle già riconosciute dal P.R.G.C. Vigente quali Z.T.O. di tipo A, B, C, D ed F.
4. La trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni dei P.U.A. vigenti.

DIRETTIVE

5. Il P.I., nell’ambito delle zone di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., definisce le aree in cui sono possibili interventi diretti di nuova costruzione, prevedendo, altresì, la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti;
6. Il P.I. conduce su tutto il territorio comunale una verifica dettagliata comportante il censimento delle abitazioni disponibili non utilizzate e di quelle già utilizzate; in relazione a questo esso potrà autorizzare nuovi volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti P.R.G.

ART. 34 – EDIFICAZIONE DIFFUSA IN ZONA AGRICOLA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
2. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Gli ambiti di “edificazione diffusa in zona agricola” comprendono gli insediamenti ubicati in territorio rurale costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati.
6. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione:
 - spontanea e sparsa di matrice rurale, peculiare del modello territoriale veneto;
 - disposta usualmente in modo discontinuo lungo l’asse stradale ordinatore che garantisce l’accessibilità;
 - eterogenea dal punto di vista delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia;
 - dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e sostanzialmente priva di servizi collettivi propri delle zone residenziali.
7. Si tratta in parte di edificazione recente ed in parte di annessi rustici che il P.R.G. Vigente norma puntualmente come elementi di pregio architettonico ambientale che caratterizzano il paesaggio comunale anche come esempio tipico di forme tradizionali dell’edilizia rurale.
8. Il P.A.T. prevede il contenimento e la riqualificazione dell’edificazione diffusa in zona agricola.

DIRETTIVE

9. Il P.I. precisa i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa in zona agricola indicati dal P.A.T..
10. Il P.I. , mediante la redazione della schede allegata (Allegato 1) deve verificare le categorie di intervento previste nel P.R.G..
11. Il P.I. disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo:
 - limitati e puntuali interventi di ampliamento ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O. definiti dal P.A.T.;
 - integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
 - miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali;
 - integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
 - un’adeguata mitigazione e compensazione ambientale dei nuclei residenziali individuati in territorio extraurbano con la realizzazione di una fascia alberata di almeno 15 metri.
12. Il P.I. deve precisare le aree di pertinenza di ogni singolo immobile esistente e/o di progetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Prima dell’adeguamento del P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente P.R.G., non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall’Art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell’ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V° della L.R. 11/2004, e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.

ART. 35 – AREA PRODUTTIVA AMPLIABILE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Gli ambiti destinati ad attività produttive già riconosciuti dal P.T.C.P. quali ampliabili e che interessano il territorio comunale di Cappella Maggiore sono riferiti alla zona produttiva PIP in località Soligo.
5. Tale ambito è considerato dal P.A.T. di carattere strategico ed è pertanto finalizzato a:
 - a) rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D;
 - b) rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive localizzate in zona impropria;
 - c) ampliamento di unità locali già presenti nel territorio comunale;per una riorganizzazione complessiva delle aree produttive ed una qualificazione della struttura interna di servizi di rilevanza comunale ed intercomunale.
6. La procedura per implementare gli obiettivi elencati al comma precedente è prioritariamente quella dello S.U.A.P. di cui al D.P.R. n. 447/1998, di cui si rimanda allo specifico articolo.

DIRETTIVE

7. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni fissate dal P.A.T. persegue le finalità di cui al comma 5 del presente Articolo definendo:
 - a) gli ambiti destinati alla rilocalizzazione delle attività produttive, mediante l'applicazione dello S.U.A.P., individuando:
 - le specifiche zone territoriali omogenee;
 - i parametri urbanistici;
 - la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse.
 - b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
8. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D;
 - rilocalizzazione e dismissione di attività produttive site in zona impropria;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio comunale;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
 - f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale;procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento.

ART. 36 – AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili sono tutti quelli destinati dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T. a zone di tipo D produttive ad esclusione di quelle individuate nel precedente Art. 38.
5. Tali ambiti sono considerati di carattere non strategico e sono finalizzati all’organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo.

DIRETTIVE

6. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T.:
 - a) le zone destinate ad attività produttive da confermare e qualificare individuando, nel rispetto della capacità insediativa teorica vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T.:
 - le azioni di riqualificazione e riordino;
 - le modifiche ai perimetri e le trasposizioni di zona finalizzate alla ricucitura dei margini ed alla miglior organizzazione e infrastrutturazione delle aree che non comportino l’aumento della superficie territoriale;
 - b) le zone destinate ad attività produttive non compatibili con il contesto abitativo, ambientale o paesaggistico attiguo individuando:
 - le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale;
 - le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio;
7. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona D;
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio del Comune da realizzarsi nelle “Aree produttive ampliabili” come definite nel precedente Art. 38;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
 - f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale.procedendo contestualmente all’aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale del sistema insediativo produttivo sono ammessi esclusivamente all’interno delle zone individuate dal P.A.T. e dal P.I..

ART. 37 – AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA TERRITORIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. identifica un ambito urbano esistente, che necessita di alcuni interventi di riqualificazione e risistemazione funzionale e qualitativa, finalizzati al miglioramento:
 - della qualità fruitiva e funzionale dell’area;
 - del suo inserimento nell’ambito circostante anche attraverso una generale trasformazione paesaggistico-ambientale.

DIRETTIVE

5. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T. definisce:
 - a) le modalità di riutilizzo di questi siti in riferimento a:
 - riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito;
 - destinazioni d’uso e fruitive per l’area;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.
6. Il P.I. può individuare nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana territoriale, senza procedere ad una variante del P.A.T. nel rispetto dei criteri contenuti nelle presenti NT.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Per queste attività, in attesa che il P.I. definisca il nuovo regime urbanistico ed edilizio, non sono ammissibili interventi edilizi specifici eccedenti la manutenzione ordinaria, se non finalizzati al trasferimento dell’attività produttiva.

ART. 38 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo coincidono con gli ambiti territoriali compresi:
 - a) all'interno del tessuto dell'urbanizzazione consolidata (Art. 33 delle presenti NT);
 - b) tra l'urbanizzazione consolidata (Art. 33 delle presenti NT) ed i limiti fisici alla nuova edificazione (Art. 27 delle presenti NT e Sussidio C);e possono essere sviluppati nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e di quanto previsto al successivo Art. 44 delle presenti N.T.

DIRETTIVE

3. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T., il “Sussidio B - Linee preferenziali di sviluppo” ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P.U.A.;
 - b) il P.U.A. dovrà essere applicato con il principio della perequazione di cui alle presenti N.T..
4. Il P.I. deve precisare la ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli ATO nelle aree di completamento dell'urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa e nelle aree di bordo urbano, nel rispetto dei Sussidi operativi, dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T. e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S..

ART. 39 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.
3. Tavola 04.1a Limiti di nuova edificazione – Col San Martino
4. Tavola 04.1b Limiti di nuova edificazione – Farra
5. Tavola 04.1c Limiti di nuova edificazione – Soligo

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.
7. Il P.A.T. individua i limiti fisici alla nuova urbanizzazione;

DIRETTIVE

8. Il P.I. all'interno dei limiti fisici alla nuova urbanizzazione individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.
9. Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. All'esterno del limite fisico alla nuova urbanizzazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole.
11. In attesa della approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente alla data di adozione del P.A.T. in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettere a) e b),c), e d) Art. 3, D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia (TUE).

ART. 40 – INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione, mitigazione ambientale e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma terzo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale:

ART. 41 – CONTESTO TERRITORIALE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

9. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

10. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

11. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” includono:

- a) ambiti caratterizzati prevalentemente da insediamenti produttivi per i quali si renda necessario il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale;
- b) ambiti di espansione individuati dal P.A.T., che per la loro localizzazione assumono un ruolo strategico nello sviluppo del territorio comunale.

DIRETTIVE

12. Gli interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso si attuano attraverso l'utilizzo combinato o disgiunto delle seguenti azioni:

- riqualificazione edilizia e urbanistica;
- ripristino della qualità ambientale;
- ammodernamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- riqualificazione dell'arredo urbano;
- integrazione delle tipologie edilizie;
- incentivazione delle pluralità di funzioni;
- realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

13. il P.I. può introdurre nuovi “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” nel rispetto dei contenuti previsti per i P.U.A. dall'Art. 19 della L.R. n. 11/2004, o andare a modificare gli ambiti individuati dal P.A.T. in osservanza ai principi definiti agli articoli 4 e 5 delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. Prima dell'approvazione del P.I. e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree destinate alla realizzazione di programmi complessi sono ammessi interventi nei limiti di cui alla lett. d), Art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, con possibile aumento di volume unicamente in conseguenza all'adeguamento igienico-sanitario richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 42 –RISPARMIO ENERGETICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
2. D.lgs n. 192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il comune favorisce e promuove la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale attraverso la concessione di incentivi.
4. Ai fini del presente Articolo, gli edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale devono soddisfare, per accedere agli incentivi di cui al precedente comma, ai requisiti che saranno fissati nel P.I..

DIRETTIVE

5. Il P.I. dovrà definire gli incentivi per promuovere il risparmio energetico su due livelli:
 - quello riguardante le quantità edificatorie prevedendo incrementi delle superfici/volumi ammessi;
 - quello riguardante la riduzione fino al minimo di legge del contributo di concessione dovuto.
6. Il P.I. dovrà inoltre definire:
 - il numero e tipo di documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire;
 - la disciplina tecnica e procedimentale di dettaglio per consentire la determinazione dei requisiti, del punteggio conseguibile e del conseguente incremento di superfici per accedere agli incentivi.

PARTE II: VINCOLI E TUTELE

ART. 43 – AREE AGRICOLE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua nella Tav. di Progetto 4 “Carta della Trasformabilità” le “Aree agricole” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato e destinate:
 - all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica;
 - alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche;
 - alle attività ricreative, sociali, turistiche e culturali;
 - agli insediamenti abitativi.
4. Per questi ambiti gli obiettivi che il P.A.T. persegue sono:
 - la tutela dell’integrità del territorio rurale;
 - la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità della compensazione urbanistica e del credito edilizio di cui alle presenti N.T.;
 - la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
 - il recupero dell’edificazione esistente, incongrua e non più funzionale al fondo;
 - la salvaguardia ed il potenziamento della rete ecologica.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà ad individuare e definire:
 - gli ambiti delle aziende agricole esistenti, anche attraverso la ricognizione e l’aggiornamento della schedatura puntuale;
 - gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T.;
 - gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - la ricognizione e l’adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all’edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;
 - le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, modificando ed integrando le schede contenute nello specifico Allegato, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’esercizio dell’attività;
 - gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo (PUA).
6. Il P.I. detta specifiche prescrizioni riguardanti l’attività edilizia in “Area agricola” con particolare riferimento a:
 - rispetto delle tipologie e delle caratteristiche costruttive tradizionali;
 - demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel presente Articolo;

- divieto di realizzare nuovi allevamenti zootecnici intensivi di cui al titolo V della legge regionale n. 11/2004.
7. Il P.I. provvederà alla ricognizione ed all'aggiornamento degli questi elementi vegetali lineari ed aerali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate, provvedendo a recepire quanto indicato dalle presenti norme per gli elementi della rete ecologica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Sono vietati gli interventi che possono compromettere le scelte e/o interferire con gli ambiti interessati dalle linee preferenziali di sviluppo (Art. 36 delle presenti N.T.) e la viabilità di progetto (Art. 38 delle presenti N.T.) se non preventivamente concordati con gli enti preposti, all'interno di una fascia di 40 metri dall'asse viario di progetto individuato
9. Nelle more di approvazione del P.I., vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed aerali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate.

SITO UNESCO "LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE"

10. Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, al fine di perseguire gli obiettivi, i comuni potranno applicare e sviluppare i seguenti indirizzi:
- a) è favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente secondo le norme e i limiti stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, avendo cura di conservare o ripristinare gli elementi strutturali originari, in particolare per le strutture edilizie di valore storico-testimoniale e/o funzionali alla conduzione agricola storico- tradizionale;
 - b) sono riconosciute e salvaguardate le attività agro-produttive tradizionali, e la residenza nelle forme tipiche presenti nei vari ambienti. I Comuni potranno disporre forme agevolate per il recupero di nuclei e d'insediamenti sparsi d'interesse storico, in condizioni di abbandono, sottoutilizzo o degrado, anche per le finalità di cui alla successiva lettera c);
 - c) al fine di diffondere la conoscenza della cultura e dei prodotti dell'area e favorire una migliore fruibilità delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", sono ammesse forme di turismo diffuso, che riguardino immobili d'interesse storico oggetto di recupero e riqualificazione;
 - d) nel caso di ampliamenti o accorpamenti delle strutture esistenti, compresa la ricostruzione d'immobili incongrui, valgono le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, e in particolare del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, di cui all'art. 17 comma 5, lett. d) della L.R. 11/04. Per quanto riguarda gli interventi di carattere architettonico contemporaneo, si dovranno evitare interferenze con le visuali di elementi e contesti di valore storico-architettonico e con la percezione degli ambiti di rilievo agronomico tradizionale.
11. All'interno della Core Zone e della Buffer Zone, i Comuni in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico, verificano la coerenza delle disposizioni vigenti in materia di trasformabilità in zona agricola con gli obiettivi del Disciplina Tecnico allegato garantendo la tutela dei caratteri del tessuto insediativo e connettivo storico, sia che riguardi aggregati di antica origine, sia singoli centri aziendali, ville o edifici rurali di interesse storico-culturale, chiese, edicole ed altri edifici religiosi, mulini, magli ed opifici legati alla trasformazione dei prodotti agricoli, ed in tutte le aree di pertinenza funzionale e percettiva di beni culturali e paesaggistici.

Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie

Obiettivi

12. Gli interventi funzionali al miglioramento della produttività, attraverso un migliore adattamento del terreno all'uso agricolo e un incremento/recupero della fertilità del suolo, avranno come obiettivo, oltre all'aumento della produttività e redditività del fondo rustico, anche la conservazione/miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali, rappresentati in larga parte dal paesaggio agrario storico-tradizionale delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

Indirizzi

13. Nelle zone agricole, come individuate negli strumenti urbanistici, sono favoriti tutti gli interventi funzionali alle attività agricole che permettono la conservazione dei valori storico- culturali del paesaggio agrario, come indicati punto B2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi:
 - a. Interventi di manutenzione Ordinaria (B2.2);
 - b. Interventi di manutenzione Straordinaria (B2.1 lett. c).
14. Sono favoriti inoltre interventi e miglioramenti fondiari che possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi, ma finalizzati al ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono delle attività agricole originarie, indicati al punto B2.2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi, come:
 - c. Interventi di recupero della conformazione originaria e di ripristino culturale (B2.1 lett. b).
15. Nelle zone agricole, come individuate negli strumenti urbanistici all'interno della Buffer Zone, sono da ritenere possibili inoltre interventi funzionali al recupero agro produttivo con i metodi dell'agricoltura convenzionale "intensiva", senza tuttavia che ciò comporti l'eliminazione dei principali caratteri del paesaggio agrario e dei valori paesaggistici insiti nei processi dell'agricoltura storico-tradizionale, favorendo un'agroecosistema maggiormente sostenibile, orientato verso un'agricoltura "integrata" e/o "biologica", con un minore impiego di fattori produttivi. Interventi indicati punto B2.2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi, come:
 - d. interventi di trasformazione strutturale e permanente del suolo.
16. I miglioramenti fondiari con interventi ordinari e straordinari di sistemazione idraulico-agraria per la realizzazione di vigneti o ripristino di vigneti abbandonati, avranno cura di evitare eccessivi movimenti terra con l'apporto di terreni esterni all'ambito aziendale, spianamenti con riempimenti d'incisioni vallive e riduzione di dossi e forme geologiche di origine naturale, e le semplificazioni dell'assetto poderale, introducendo forme estranee ai caratteri morfologici degli ambienti collinari, per la produzione viti-vinicola dell'area DOCG Conegliano Valdobbiadene "Prosecco Superiore".
17. Per gli interventi di ripristino colturale di terreni un tempo coltivati e ora in stato di abbandono sarà valutata, in prima analisi, l'opportunità di ricostituire il mosaico colturale, per quanto ora rivisto alla luce delle moderne pratiche agricole e degli obiettivi di qualità della produzione viti-vinicola dell'area DOCG - DOC.
18. In analogia gli interventi di espansione di colture specializzate in particolare dei vigneti su terreni storicamente governati a prato, prato-pascolo, prato arborato, o interessati da vegetazione arborea arbustiva, avranno cura di prevedere una diversità colturale, per quanto limitata ma sufficiente a integrarsi con le parti originarie o condotte con i criteri dell'agricoltura storico-tradizionale.
19. La tipologia d'impianto prevalente sarà a filari disposti a girapoggio per pendenze solitamente superiori al 30%, attraverso la realizzazione di ciglioni inerbiti, raccordati alla viabilità e alle piste di coltivazione. Tale sistemazione prevede la cura della vegetazione erbacea con sfalci periodici, lo scostamento localizzato del cotico per la fertilizzazione e l'areazione degli apparati radicali. Si auspica che tale lavorazione possa essere condotta in luogo dell'impiego dei diserbi primaverili.
20. Una maggiore sintonia con i caratteri del paesaggio agrario storico e tradizionale, assieme ad una discreta biodiversità, potranno essere perseguiti inserendo a margine o all'interno delle unità colturali, specie arboree fruttifere tipiche, compatibili con le ordinarie operazioni colturali e in particolare in tutti i casi di coltivazione manuale, curando modeste macchie boscate, o siepi ripariali, conservando la vegetazione erbacea nelle aree marginali e nelle eventuali aree umide di fondo valle, ponendo a dimora filari e alberate lungo la viabilità interpoderale.
21. Nella gestione agronomica ordinaria sarà contenuto il più possibile l'impiego di liquame e fertilizzanti chimici e favorito l'impiego del letame maturo con l'obiettivo di ridurre progressivamente anche l'impiego di prodotti fitosanitari verso un'agricoltura biologica o comunque ecologicamente sostenibile (ecocompatibile).
22. L'esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi e le modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, saranno soggetti al rispetto del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale redatto in conformità al Piano di Azione

Nazionale vigente per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui agli indirizzi regionali approvati con la DGR n. 1082 del 30/07/2019.

23. Nell'intero ambito dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo per la Candidatura UNESCO, sarà favorito l'uso sostenibile dei sottoprodotti della lavorazione vitivinicola, con particolare riferimento ai residui della attività di coltivazione della vite.

Prescrizioni

24. Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, saranno applicate le seguenti disposizioni con carattere prescrittivo all'interno della Core Zone, indicativo e di buona pratica nella Buffer Zone, salvo quanto diversamente stabilito in sede di adeguamento negli strumenti urbanistici comunali.

25. Per le finalità del presente disciplinare tecnico si possono individuare le seguenti categorie di Interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria funzionali all'attività viticola:

1^a categoria: comprende sostanzialmente interventi di manutenzione come indicati al precedente punto 3.3, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, e può prevedere due sotto categorie:

1a - interventi di espianto e reimpianto su singole unità colturali di cui è prevista la conservazione della morfologia e delle modalità/tipologia d'impianto, sono considerate normali pratiche colturali soggette ad attività libera;

1b - interventi di espianto e reimpianto di più unità colturali o comunque che realizzino un nuovo assetto fondiario e agro-produttivo, con diverse modalità/tipologia d'impianto, movimenti di terra e nuovi drenaggi, sono considerati interventi innovativi dello stato dei luoghi, che sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

2^a categoria: riguarda interventi di ricomposizione fondiaria e recupero del mosaico colturale originario di terreni in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono e si possono differenziare in rapporto all'estensione della superficie interessata, all'entità delle opere infrastrutturali necessarie, alla coerenza con l'originario assetto agro-produttivo, fino a costituire un'operazione di autentico restauro ambientale e del paesaggio agrario storico. È in generale la categoria più ricorrente e può riguardare sia singole unità colturali, che vaste aree e prevedere il recupero morfologico e idrologico, il ripristino del sistema relazionale, e il recupero dei manufatti funzionali alle attività agricole.

3^a categoria: riguarda la conversione a coltura viticola, di terreni non utilizzati per colture agricole, o storicamente occupati da bosco e/o da prato. Essa rappresenta un'espansione del vigneto che richiede un adattamento del suolo, con un nuovo assetto idraulico, idrogeologico e costituisce una trasformazione permanente del paesaggio.

26. Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione agraria, all'interno della Core Zone e della Buffer Zone sono soggetti a titolo abilitativo come indicato nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.1, e nel caso di beni tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, anche di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice, o con procedura semplificata ai sensi dell'art. 11 del DPR 31/2017.

27. I Comuni conformano i propri strumenti urbanistici precisando gli interventi Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria, soggetti a titolo abilitativo edilizio tra quelli indicati nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.1, tenuto conto che possono essere posti limiti a tali interventi, come indicato alla sezione 3 dell'Allegato "A" alla DGR 1300/2018.

La perequazione paesaggistica

28. L'espansione di colture permanenti (vigneto, frutteto, oliveto) che prevedano l'occupazione di prati stabili o la riduzione di superfici forestali (neoformazioni) comporta, a titolo perequativo, il mantenimento di una superficie erbosa da sottoporre a sfalcio periodico, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, o spazi destinati alla realizzazione di siepi e/o filari di specie tipiche locali, proporzionale alla superficie di prato o bosco eliminata, ed è disciplinata con carattere prescrittivo ai punti 7.1, 7.2, dei Criteri Operativi Allegato "B".

29. La "perequazione paesaggistica" per la conservazione del mosaico colturale non è dovuta nel caso di reimpianto di una coltura permanente su singola unità colturale 18 categoria 1 e/o di ripristino di analoga coltivazione in stato di abbandono, di cui alla categoria 2
30. Nel caso d'interventi di cui alla categoria 2, con un'estensione superiore ai 3 ha, il progetto sarà accompagnato da una "analisi storica" come prevista al punto B2.3 Relazione Tecnica lett. e), dell'Allegato "B", che dimostri l'assetto fondiario, produttivo, insediativo e infrastrutturale, antecedente l'abbandono con lo scopo di stabilire la coerenza del progetto con l'originario assetto agro-produttivo.
31. È sempre possibile ricorrere all'analisi storica come prevista al punto B2.3 Relazione Tecnica lett. e) dell'Allegato "B", per proporre un mosaico colturale coerente con l'uso del suolo riferito agli anni '50 - '60, (volo GAI 1954-55) e non assoggettare l'intervento alla perequazione paesaggistica.

Interventi non consentiti

32. Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, non sono inoltre consentiti:
 - a. movimenti di terra che determinino un'alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio quali: l'eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi;
 - b. la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l'asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;
 - c. l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;
 - d. la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc);
 - e. l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954, (IDT-RV2.0);
 - f. il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;
 - g. il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso;
 - h. l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010;
 - i. l'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio, coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d'interesse storico;
 - j. paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;
 - k. movimenti terra con sterri e riporti superiori a 1,00 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;
 - l. la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità;
 - m. l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.

33. ART. 44 – ZONE AGRICOLE INTEGRE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”;
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. individua nella Tav. di Progetto 4 “Carta della Trasformabilità” le “Zone integre” che interessano le aree agricole ancora intatte, ossia non occupate in tutto o in parte da preesistenze edificatorie.

DIRETTIVE

5. Il P.I. precisa i perimetri delle zone agricole integre e ne dispone apposita normativa perseguendo i seguenti obiettivi:
 - difesa dell'integrità del territorio;
 - eliminazione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito edilizio;
 - salvaguardia della biodiversità e delle dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile.
6. il P.I. favorisce e incentiva prioritariamente la demolizione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Nelle more di approvazione del P.I., vanno conservati i tradizionali impianti poderali, in particolare i segni ordinatori (siepi, canali, filari) nel territorio;
8. Non è ammesso l'incremento delle consistenze edilizie a carattere residenziale o produttivo esistenti né la realizzazione di discariche, di cave o di depositi di materiali non agricoli.

ART. 45 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5.06.1992)
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
7. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.
8. La “Rete ecologica” è definita dall'insieme degli elementi costitutivi di livello comunale:
 - a) core are, area nucleo: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento;
 - b) area di collegamento della rete ecologica principale, buffer zone: area/fascia adiacente alla core area che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
 - c) corridoi ecologici principali: sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni nelle aree rurali e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
 - d) varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.

DIRETTIVE

9. Il P.I. sulla base degli indirizzi del P.A.T. dovrà prevedere una specifica disciplina degli elementi della rete ecologica attraverso:
 - il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
 - la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
 - gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
 - la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
 - l'indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.
 - la valutazione di compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica.
10. Il P.I., in rapporto alle trasformazioni previste dal P.A.T., definirà:

- gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica e risolvere le discontinuità/interruzioni evidenziate dal P.A.T.;
 - le modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di adozione e gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica intercomunale.
11. Il P.I. dovrà recepire le indicazioni riguardanti la costruzioni delle reti ecologiche a livello sovracomunale, definite dalla pianificazione di livello superiore e in ogni caso definire:
- fasce periurbane di miglioramento ecologico;
 - perimetri di aree produttive potenzialmente critici;
 - nodi di rete ecologica;
 - aree tampone;
 - opere lineari previste;
 - siepi e filari;
 - ambiti agricoli ad elevata permeabilità residua;
 - ambiti agricoli con presenza significativa di siepi e filari.
12. Il P.I. stabilirà degli obiettivi di miglioramento della rete ecologica nell'arco temporale di riferimento, nonché le modalità operative attraverso la redazione del Sussidio operativo degli interventi di ripristino ambientale e paesaggistico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. La realizzazione ed il mantenimento degli elementi della "Rete ecologica" previsti dal PAT è vincolante.
14. Il P.I. può prevedere delle modifiche alla loro localizzazione conseguenti la implementazione degli interventi, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte in sede di P.I. non possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i contenuti progettuali del P.A.T.
15. Sono vietate nelle aree interessate dai suoi elementi costitutivi:
- la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica;
 - l'apertura di cave e discariche.
16. È vietato:
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.
 - rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
 - qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie tipiche" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione;
 - la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 15. 11.1974;

- l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
- il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e podereale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati;
- nelle core area e nelle aree nucleo la nuova edificazione, la ristrutturazione e gli interventi di ampliamento;
- nelle fasce tampone la nuova edificazione;
- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici intensivi;
- la costruzione di impianti fotovoltaici, solari e/o eolici.

SITO UNESCO "LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE"

17. Il PAT pre-individua gli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale all'interno della "Core Zone" di cui al Disciplinare Tecnico allegato, identificati tra quelli presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55.
18. In assenza della ricognizione la reale consistenza degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, è verificata in sede di presentazione d'istanza di recupero/utilizzo del bene, attraverso la compilazione della scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida, per tutti gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55.
19. Gli interventi per il recupero di tali edifici e manufatti saranno rapportati ai valori accertati, con l'obbligo di conservare i paramenti esterni originali e qualora prospetticamente significativi anche i rapporti chiaro-scurali esistenti, nonché ripristinare le parti compromesse con materiali, tecniche di posa e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.
20. Il riutilizzo di immobili d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, oggetto di recupero e riqualificazione, anche in condizioni ruderali, sarà possibile nei seguenti casi e qualora ammessi negli strumenti urbanistici conformati al presente disciplinare:
 - destinazioni funzionali alla conduzione agricola: saranno possibili qualora siano presenti idonee condizioni di accessibilità ai mezzi agricoli.
 - destinazioni residenziali e di servizio alla residenza: saranno possibili a condizione siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per le dotazioni di servizi necessari all'agibilità degli immobili;
 - destinazioni turistiche e forme di turismo diffuso: si potranno prevedere qualora siano presenti o realizzabili servizi essenziali alla permanenza temporanea di persone, in condizioni di sicurezza e idoneità igienico – sanitaria, ed in ogni caso siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per la sosta/ricovero dei veicoli di servizio;
 - gli adeguamenti necessari dei servizi e delle infrastrutture non dovranno in ogni caso comportare la compromissione dei valori accertati e pregiudizio per la stabilità dei versanti e non costituire ostacolo le attività agricole.
21. La ricostruzione di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che preveda la ricomposizione di parti ruderali, è subordinata a un'analisi storica, in grado di dimostrare l'originaria consistenza, forma e la natura dei materiali, come desumibile dall'apposita schedatura di cui all'Allegato C delle Linee guida.
22. La viabilità minore interpodereale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie.
23. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpodereale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta.
24. Nella realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive, di servizio e agroindustriali (qualora previste dallo strumento urbanistico) si dovrà contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificato esistente d'interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze

fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico.

25. Le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all'interno degli edifici (annessi e cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine.
26. Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico per l'ampliamento delle strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti.
27. Per le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti, esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento qualora ammesso dallo strumento urbanistico, che dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurre l'impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo.

TITOLO VII: FORMAZIONE DEL P.I.

ART. 46 - NORME SPECIFICHE PER IL P.I.

1. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il P.I. può modificare il P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) limitate variazioni, puntualmente giustificate, al perimetro degli A.T.O., ai limiti fisici alla edificazione e alle aree ad urbanizzazione consolidata conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento;
 - f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento;
 - g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi.
3. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O., definiti nel successivo Articolo, solo nel caso non venga superato il rapporto Superficie Agricola Utile/Superficie Territoriale Comunale (S.A.U./S.T.C.) stabilito dalla L.R. n. 11/2004 per l'intero territorio comunale
4. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia, e li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i progetti/argomenti di seguito elencati:
 - a) Patrimonio edilizio storico
 - b) Edificazione diffusa
 - c) Attrezzature interesse collettivo
 - d) Rete e corridoi ecologici
 - e) Sicurezza idraulica
 - f) Tutela del paesaggio
 - g) Sistema depurazione
 - h) Allevamenti
 - i) Aree industriali
 - j) Aree servizi
 - k) Moderazione e regolamentazione del traffico
5. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4° del presente Articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) andamento demografico e composizione popolazione
 - b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico
 - c) andamento mercato immobiliare
 - d) criticità ambientali

- e) sicurezza del territorio
 - f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo)
 - g) andamento attività settore primario
 - h) andamento attività settore secondario e terziario
 - i) domanda/offerta di mobilità
 - j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale
 - k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale
6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente Articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..

ART. 48 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. DPR n. 447 del 20.10.1998, “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'Art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. L. n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
4. Circolare Regionale n. 16 del 30.07.2001.

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il P.A.T. prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere.

DIRETTIVE

6. Il P.A.T. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello SUAP per le varianti di cui al DPR 447/98, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 11/2004 e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) è da escludere la possibilità di:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
 - interessare attività già oggetto di variante di P.R.G. redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
 - b) è necessario:
 - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle Norme Tecniche del PTRC e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - ricondurre le N.T.O. degli interventi in variante al P.R.C. ai principi definiti dall'Art. 4 delle presenti N.T. riguardanti la perequazione;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
 - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal P.A.T. ed è ammissibile solo ed esclusivamente nel rispetto dei criteri definiti al comma 6 del presente Articolo e delle seguenti prescrizioni:
 - tutti gli interventi di ampliamento dell'attività in variante al PRC dovranno essere ricondotti ai principi ed alle procedure definiti dall'Art. 9 (Accordi tra soggetti pubblici e privati) delle presenti N.T.;
 - la rilocalizzazione e l'ampliamento delle attività localizzate in zona impropria può essere effettuato sino a un massimo di 5.000 mq di superficie coperta e con ampliamento sino al massimo e pari al 100% della superficie coperta esistente, all'interno dell'ambito classificato come “Area produttiva confermata ampliabile” o in continuità ad esso;

- la rilocalizzazione e l'ampliamento delle attività localizzate in zona propria ma individuate quali "Aree non ampliabili" dal P.T.C.P. (adottato con Delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 30.06.2008), può essere effettuato sino a un massimo di 1.500 mq di superficie coperta e pari al 30% della superficie coperta esistente, all'interno dell'ambito classificato come "Area produttiva dal PRG vigente" o in continuità ad esso.

ART. 49 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d'area vasta di livello provinciale. .

DIRETTIVE

5. Il P.I. localizza le strutture di vendita sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
 - b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
 - d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. In attesa della approvazione del P.I. l'approvazione di P.U.A. e/o il rilascio di atti abilitativi che prevedano la realizzazione di nuove strutture di vendita e parchi commerciali, è subordinata alla verifica delle condizioni di sostenibilità definite dalle presenti norme.

ART. 50 – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T. IN RAPPORTO ALLA V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
3. Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

9. L’A.C., d’intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l’ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
10. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S., le componenti ambientali (con relativi indicatori ex ante e periodicamente aggiornati) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
Qualità dell'aria – concentrazione di inquinanti	Varie	ARPA	Ad ogni aggiornamento ARPA	<i>Il monitoraggio consentirà di verificare periodicamente, in funzione dei dati disponibili, lo stato di qualità dell'aria</i>
Episodi di concentrazione riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua	Caratteristiche localizzazione	Comune. ARPA, ASL	Annuale	<i>Il monitoraggio dell'indicatore permetterà di verificare potenziali variazioni della qualità delle acque superficiali e profonde</i>
Caratteristiche quali e quantitative delle risorse idriche superficiali e sotterranee	Varie	ARPAV, Provincia, Ente gestore rete acquedotto	A disponibilità dei dati	
Consumi idrici delle utenze civili e industriali e agricole	Mc/a, mc/g/ab	Ente gestore, Consorzio di bonifica	Annuale	<i>Il dato potrà essere richiesto all'ente gestore per tutte e tre le categorie di utenze; il monitoraggio permetterà anche di valutare l'efficacia delle misure per il contenimento dei consumi, attuate in relazione al piano.</i>
Misure di contenimento dei consumi energetici adottate nelle attività produttive	Tipologia, caratteristiche, ubicazione	Privati	Annuale	<i>L'indicatore individuato consente di monitorare l'impiego di misure atte a diminuire i consumi energetici delle attività produttive</i>
Produzione locale di energia da fonte rinnovabile	n. ubicazione, tipologia, kW/anno	Comune, Privati	Annuale	<i>L'obiettivo è quello di monitorare il trend della produzione da fonti rinnovabili, valutando l'efficacia di misure per l'incentivazione delle stesse associate all'attuazione del PAT</i>

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
Suolo agricolo e non urbanizzato /superficie comunale	%	Comune	Ogni 2 anni	<i>Per il calcolo dell'indicatore, utile a monitorare l'impermeabilizzazione del territorio, potranno essere anche impiegati gli aggiornamenti delle Ortofoto digitali, gratuitamente fornite dalla Regione agli Enti Locali e aggiornate in media ogni 2 anni</i>
Aree boscate / superficie comunale	% e ubicazione	Comune – Regione	Ogni 2 anni	<i>Per il calcolo dell'indicatore, utile a monitorare la tutela delle aree boscate, potranno essere anche impiegati gli aggiornamenti delle Ortofoto digitali, gratuitamente fornite dalla Regione agli Enti Locali e aggiornate in media ogni 2 anni</i>
Attività produttive trasferite in zona propria	N, localizzazione, caratteristiche	Comune	Annuale	<i>L'indicatore consente di valutare l'attuazione di una delle principali azioni individuate dal PAT (delocalizzazione delle attività produttive in zona impropria da trasferire)</i>
Superficie aree restituite all'agricoltura in seguito alla delocalizzazione delle attività produttive da trasferire come individuate dal PATI	Mq, localizzazione	Comune	Annuale	<i>L'indicatore consente di valutare l'attuazione di una delle principali azioni individuate dal PAT (delocalizzazione delle attività produttive in zona impropria da trasferire)</i>
Interventi di compensazione ambientale attuati con riferimento al campo di applicazione del PATI	Mq, ubicazione, caratteristiche	Comune	Annuale	<i>Il monitoraggio delle opere di compensazione ambientale riveste particolare importanza ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione dello stesso. Ogni trasformazione urbanistica comporta infatti inevitabilmente un impatto sul territorio quantificabile sia in termini di sottrazione di suolo agricolo, sia in termini di nuove emissioni inquinanti; le misure di compensazione hanno lo scopo di restituire al territorio, in termini di qualità ambientale, ciò che gli è sottratto a seguito delle trasformazioni.</i>
Realizzazione elementi reti ecologiche	Mq/anno, ubicazione	Comune	Annuale	<i>La realizzazione degli elementi della rete ecologica comprende il potenziamento della naturalità nelle aree rurali, la ricostruzione delle parti mancanti, il miglioramento del verde pertinenziale, la connessione dei corridoi ecologici, etc. Monitorare gli interventi di ri-naturalizzazione del territorio in queste aree di particolare valenza permette di valutare il miglioramento complessivo della connettività ecologica dell'area interessata dal PAT, di primaria importanza ai fini della tutela della biodiversità</i>
Superfici occupate da prato stabile interne all'ambito dei Palù	mq ed ubicazione	Regione, Comune	annuale	<i>I prati stabili rappresentano importanti serbatoi di biodiversità la cui tutela è quindi di primaria importanza. Il monitoraggio delle superfici occupate da prati stabili mira a "tenere sotto controllo" i fenomeni di trasformazione che potrebbero coinvolgere tali ambiti. Per il calcolo dell'indicatore potranno essere anche impiegati gli aggiornamenti delle Ortofoto digitali, gratuitamente fornite dalla Regione agli Enti Locali e aggiornate in media ogni 2 anni</i>
Aree ripristinate a verde o ad uso agricolo derivanti dalla rilocalizzazione di attività produttive interne ad ambiti ad elevata valenza e vulnerabilità ambientale (core area, corridoi ecologici, area delle risorgive, Palù, etc.)	mq, ubicazione	Comune	annuale	<i>L'indicatore individuato consente il monitoraggio delle trasformazioni che maggiormente potranno incidere positivamente sul sistema ambientale dell'ambito interessato dal Piano: ovvero quelle relative alla delocalizzazione di attività produttive in aree proprie. La presenza di attività produttive in prossimità di elementi di particolare valenza costituisce un'importante criticità del sistema ambientale che potrà presentare un trend di miglioramento a seguito dell'attuazione del Piano.</i>

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
Interventi di riqualificazione del tessuto produttivo esistente	n e ubicazione	Comune	annuale	<i>L'indicatore individuato ha lo scopo di valutare gli interventi di riqualificazione realizzati nel periodo di applicazione del piano e ad esso connessi (l'interesse è infatti rivolto principalmente alle attività produttive).</i>
Aggiornamenti della classificazione acustica / Piani di risanamento	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune	quinquennale	<i>Lo strumento della classificazione acustica è di primaria importanza ai fini della gestione del problema del rumore in ambito urbano. Il monitoraggio dell'aggiornamento della classificazione in funzione delle trasformazioni indotte dal Piano risulta di primaria importanza quindi per garantire la piena considerazione di tale problematica.</i>
Installazione di corpi illuminanti provvisti di idonea schermatura verso la volta celeste	n, caratteristiche ubicazione	Comune	annuale	<i>L'inquinamento luminoso determina una perdita di visibilità del cielo stellato, con conseguenze indirette anche su flora e fauna. L'impiego di tecniche di schermatura permette di migliorare l'impatto determinato dall'illuminazione artificiale.</i>
Interventi di difesa idraulica realizzati sul territorio	ubicazione e caratteristiche	Autorità di bacino – Consorzio di bonifica – Comune – Genio Civile	annuale	<i>Nell'ambito interessato dal Piano sono presenti fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico che coinvolgono ampie superfici di territorio. Il contemporaneo monitoraggio degli interventi di difesa realizzati e delle aree allagate o interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico permette di tenere costantemente aggiornate le informazioni relative a tali problematiche.</i>
Aree allagate o interessate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico	ubicazione e caratteristiche degli ambiti (territorio agricolo, aree urbanizzate, etc.), danni a persone, cose, animali	Autorità di bacino – Consorzio di bonifica – Comune – Genio Civile	annuale	<i>Nell'ambito interessato dal Piano sono presenti fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico che coinvolgono ampie superfici di territorio. Il contemporaneo monitoraggio degli interventi di difesa realizzati e delle aree allagate o interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico permette di tenere costantemente aggiornate le informazioni relative a tali problematiche.</i>
Interventi di adeguamento effettuati	m, localizzazione, caratteristiche	Comune	annuale	<i>Il monitoraggio delle problematiche afferenti al tema della mobilità, con particolare riferimento al tema della sicurezza, non può prescindere dal monitoraggio degli interventi previsti dal Piano relativamente agli interventi di adeguamento e alla nuova viabilità ciclabile di progetto. Il confronto tra gli interventi realizzati e i dati relativi all'incidentalità permetterà una valutazione dell'efficienza delle soluzioni progettuali individuate.</i>
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	ubicazione e caratteristiche	Comune – Polizia Stradale	biennale	<i>Il monitoraggio delle problematiche afferenti al tema della mobilità, con particolare riferimento al tema della sicurezza, non può prescindere dal monitoraggio degli interventi previsti dal Piano relativamente agli interventi di adeguamento e alla nuova viabilità ciclabile di progetto. Il confronto tra gli interventi realizzati e i dati relativi all'incidentalità permetterà una valutazione dell'efficienza delle soluzioni progettuali individuate.</i>
Mobilità ciclabile e pedonale realizzata	km, ubicazione, tipologie	Comune - Provincia	biennale	<i>Il monitoraggio delle problematiche afferenti al tema della mobilità, con particolare riferimento al tema della sicurezza, non può prescindere dal monitoraggio degli interventi previsti dal Piano relativamente agli interventi di adeguamento e alla nuova viabilità ciclabile di progetto. Il confronto tra gli interventi realizzati e i dati relativi all'incidentalità permetterà una valutazione dell'efficienza delle soluzioni progettuali individuate.</i>

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio
Stato di attuazione delle aree produttive esistenti	mq	Comune	annuale	<i>Il complesso di indicatori individuati consente di valutare lo stato di attuazione del PAT e la sua efficacia</i>
Stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria	mq	Comune	annuale	<i>Il complesso di indicatori individuati consente di valutare lo stato di attuazione del PAT e la sua efficacia</i>
Accordi di programma sottoscritti e utilizzo delle risorse finanziarie generate per la riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio		Comune	annuale	<i>Il complesso di indicatori individuati consente di valutare lo stato di attuazione del PAT e la sua efficacia</i>
Attuazione di poli produttivi ed aree ecologicamente attrezzate	ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale	<i>Il complesso di indicatori individuati consente di valutare lo stato di attuazione del PAT e la sua efficacia</i>
Attività produttive in zona impropria per le quali siano state adottate misure di mitigazione.	tipologia di attività in essere, dimensioni aziendali, tipologia e caratteristiche misure adottate, etc.	Comune	annuale	<i>Il complesso di indicatori individuati consente di valutare lo stato di attuazione del PAT e la sua efficacia</i>

11. Nella fase di attuazione del P.A.T. si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

ART. 51 – ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
3. Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

9. Il P.I. assume e fa proprie le misure mitigative individuate nella VAS e riportate di seguito e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.

Si riportano di seguito alcuni accorgimenti che potranno essere osservati in fase di nuova edificazione o trasformazione del suolo (nuova viabilità, nuove piste ciclabili, aree residenziali, ecc).

La definizione di tali misure e azioni da impiegare per la mitigazione e/o compensazione è stata definita attraverso la lettura incrociata e complementare degli apparati normativi del PAT e del PATI tematico che interessa il comune (PATI del Quartier del Piave).

Le prescrizioni riportate dovranno considerate nella redazione delle future fasi attuative del piano

Il quadro delle azioni e misure di mitigazione e compensazione è coerente a quello definito per il Piano di Assetto del Territorio intercomunale del quartier del Piave di cui Farra di Soligo fa parte..

AMBITI INTERESSATI DA ATTIVITA' DA TRASFERIRE INDIVIDUATE DAL PAT

I Nel caso di riconversione verso altre tipologie edilizie dovrà:

- essere previsto, dove possibile e coerentemente con la normativa vigente, l'allacciamento alla fognatura esistente o sistemi alternativi di depurazione (fitodepurazione, subirrigazione, etc.) al fine di preservare la qualità del sistema idrico superficiale e sotterraneo.
- essere posta particolare attenzione a non tombinare i corsi d'acqua.
- essere valutata la tipologia in relazione agli elementi di criticità ambientale presenti, in particolare:
 - a. aree a dissesto idraulico ed idrogeologico,
 - b. dotazione di sottoservizi,
 - c. presenza di fonti di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, etc.
 - d. frammentazione territoriale presente (in tal caso valutare la possibilità di un ripristino all'agricoltura o a verde del territorio).

VIABILITA' E PISTE CICLABILI

II Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della risorsa idrica dall'inquinamento. In fase progettuale della nuova viabilità dovrà essere valutato l'inserimento di vasche di prima pioggia e di dissolazione per i sistemi di collettamento delle acque meteoriche.

III La riqualificazione dei tratti stradali prevista dal PAT potrà essere l'occasione per adeguare e/o prevedere un sistema per la raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

IV In relazione alla prossimità della viabilità da adeguare a pozzi ad uso idropotabile si prescrive che in fase di progettazione ed esecuzione dovrà essere tutelata la qualità delle acque.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

V In prossimità di elettrodotti e stazioni radio base, o altre sorgenti di CEM, dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area. Qualora nuovi interventi di edificazione anche ad uso produttivo ricadano in prossimità di linee elettriche ad alta tensione (ovvero all'interno delle distanze di prima approssimazione come individuate dalla normativa vigente in materia - cfr. par. 5.1.3 "Procedimento semplificato: calcolo della distanza di prima approssimazione" dell'Allegato al DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti") dovrà essere verificata la compatibilità dei nuovi interventi in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

RISCHIO IDRAULICO

VI Dovrà essere rispettato il RD 368/1904 ed il RD 523/1904 per le trasformazioni in prossimità dei corsi d'acqua. Inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica.

VII Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica dei fossi e dei corsi d'acqua; in particolare gli interventi non dovranno ridurre la sezione idraulica degli stessi. Eventuali attraversamenti dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corsi d'acqua e dovranno inoltre essere concordati con gli Enti competenti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica).

VIII Qualora gli interventi interessino ambiti caratterizzati da dissesto idraulico gli interventi dovranno seguire le indicazioni contenute all'interno della compatibilità idraulica.

RISCHIO NATURALE CONNESSO ALLA PRESENZA DI RADON NEGLI EDIFICI

IX Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon proveniente dal terreno, in considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC e delle informazioni rese disponibili da ARPAV in merito all'ambito interessato dal PAT, si consiglia di valutare l'inserimento all'interno del Regolamento Edilizio di indicazioni che assicurino, per gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari per la protezione degli edifici, da estendersi anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

X Dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo.

TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E DEL PAESAGGIO

XI Per le azioni di Piano che sono oggetto di Valutazione di Incidenza relativamente al SIC e ZPS dovranno essere osservate le indicazioni e/o prescrizioni individuate all'interno della relazione di Valutazione di Incidenza allegata al PAT.

XII Gli interventi previsti dal PAT dovranno :

- garantire la tutela dell'integrità e continuità degli elementi della rete ecologica (varchi, core areas, aree nucleo e corridoi ecologici di progetto) e delle aree integre, nel rispetto della normativa specifica del PAT.
- tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici anche nella scelta delle tipologie costruttive.
- garantire la tutela delle aree boscate e delle siepi esistenti. Se il mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da assicurare la continuità ecologica.

XIII Si ritiene importante l'incentivazione della corretta manutenzione dei campi chiusi e delle siepi nell'ambito dei Palù.

COMPENSAZIONE AMBIENTALE

XIV Per gli interventi di urbanizzazione e riconversione ad uso diverso da quello agricolo delle attività in zona impropria da trasferire, in coerenza con quanto disposto dall'art. 32 delle NTA del PTCP della Provincia di Treviso, risulta opportuno che ciascun intervento venga accompagnato dalla realizzazione di compensazioni ambientali secondo i valori minimi individuati all'interno delle NTA del PTCP della Provincia di Treviso. Tali interventi:

- devono essere ordinati alla rinaturalizzazione del territorio (aree boscate e zone umide) e dei corsi d'acqua ed alla riqualificazione dell'agroecosistema.
- possono venir realizzati entro od all'esterno degli ambiti di intervento, nelle aree di bordo delle strade provinciali, preferibilmente all'interno delle aree destinate alla rete ecologica, privilegiando l'ambito dei Palù, allo scopo di mantenere o ripristinare ove necessario i caratteri identitari dell'ambito.

RISPARMIO ENERGETICO

XV Nella progettazione e/o riqualificazione edilizia, verificare l'opportunità di:

- utilizzare sistemi di approvvigionamento energetico alternativi da fonti rinnovabili e con tutti gli accorgimenti possibili per limitare gli sprechi.
- utilizzare sistemi di illuminazione a basso consumo (sodio bassa pressione, LED, etc.), con corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.
- ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

XVI Nella realizzazione degli interventi:

- dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni degli enti gestori dei sottoservizi.
- dovranno essere correttamente gestiti gli scarti di lavorazione secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.
- il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

XVII Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse, con particolare riferimento alla risorsa idrica sotterranea, al suolo ed alla riduzione consumi idrici e della produzione dei rifiuti (a titolo esemplificativo: incentivare l'attivazione delle aree industriali ecologicamente attrezzate di cui al Decreto Bassanin , art. 26 del D. Lgs. 112/98)

XVIII Ai fini della tutela del paesaggio collinare, si ritiene di primario interesse l'utilizzo di tutori tradizionali in legno per gli impianti vitati, evitando invece l'inserimento di quelli in cemento.

XIX Dovrà essere di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale fare propri gli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale ed in particolare le linee strategiche ed azioni prioritarie, di cui all'Allegato A della DGR 1189 del 02/05/2006 di cui si riportano i punti principali:

ASSE 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale:

- Linea strategica 1.2 Competitività e sostenibilità ambientale
 - Azione 1.2.2 - Migliorare le prestazioni ambientali dell'agricoltura
 - Azione 1.2.3 - Migliorare le prestazioni ambientali della silvicoltura
- Linea strategica 2.1 Qualità e gestione delle acque
 - Azione 2.1.1 - Incentivare le pratiche agronomiche conservative
 - Azione 2.1.2 - Promuovere un approccio di sistema nella gestione ambientale dell'azienda agricola e

forestale

- Linea Strategica 2.2 Biodiversità ed attività agro – silvo – pastorali ad elevata valenza naturale
 - Azione 2.2.2 - Incentivare la conservazione degli habitat semi – naturali
 - Azione 2.2.3 - Sviluppare le reti ecologiche
 - Azione 2.2.5 - Incentivare la riqualificazione del paesaggio rurale
 - Linea Strategica 2.3 Cambiamento climatico ed emissioni di gas serra:
 - Azione 2.3.1 - Incrementare la capacità di fissazione del carbonio
 - Azione 2.3.2 - Ridurre le emissioni agricole di gas serra
 - Azione 2.3.3 - Sviluppare la filiera delle energie rinnovabili
-

ASSE 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

- Linea strategica 3.3 Promozione della bioenergia
 - Azione 3.3.1 - Promuovere la diversificazione dell'attività agricola ed il sostegno alle microimprese nelle filiere bioenergetiche
 - Azione 3.3.2 - Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili di produzione locale da parte di enti locali, enti pubblici ed altri soggetti collettivi
 - Linea strategica 3.4 Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali
 - Azione 3.4.3 - Migliorare e conservare il patrimonio edilizio rurale
-

MONITORAGGIO

XX Al fine di monitorare gli effetti ambientali connessi con l'attuazione del Piano sarà compito dell'amministrazione comunale aggiornare periodicamente gli indicatori di monitoraggio elencati all'interno del Rapporto Ambientale ed effettuare periodicamente l'attività di Reporting.

ART. 52 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva 92/43/CEE (detta dir. "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
2. DPR 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
3. DM 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE
4. Allegato A alla DGR 22 giugno 2001 n. 1662 "Disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale"
5. DGR 17 maggio 2002 n. 1295 che Detta i criteri procedurali inerenti alla valutazione d'incidenza ambientale di piani e opere
6. Allegato A alla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/44/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Al fine di tutelare la Zona di Protezione Speciale (ZPS) e il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) lo studio di Valutazione di Incidenza individua, per le azioni di Piano ritenute maggiormente significative in quanto contemplanti una potenziale trasformazione dello stato di fatto, indicazioni e prescrizioni da attuarsi in fase di cantiere e fruizione delle opere connesse con la realizzazione delle previsioni di Piano.

DIRETTIVE

8. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza e riportate nel seguente comma e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano.

LIMITI FISICI ALLA NUOVE EDIFICAZIONE E LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

1. Ricadendo buona parte del territorio comunale entro la fascia di ricarica degli acquiferi, per le aree di espansione assoggettate ad interventi di trasformazione di tipo residenziale, commerciale e extra - industriale che si trovano al di fuori della fascia di 300 m dai Siti della Rete Natura 2000, dovrà essere previsto, dove possibile e coerentemente con la normativa vigente, l'allacciamento alla rete fognaria esistente o sistemi alternativi in modo tale da preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
2. Per le aree di espansione che ricadono entro la fascia di 300 m dai Siti della Rete Natura 2000 deve essere previsto l'allacciamento alla rete fognaria esistente.
3. Per le aree di espansione che ricadono entro la fascia di 300 m di Siti della Rete Natura 2000, dovrà essere posta particolare attenzione, in fase di cantiere, alla produzione di polveri e di rumore in modo tale da evitare il disturbo alle specie faunistiche presenti nei Siti.
4. Qualora nelle aree di espansione prossime ai Siti sia previsto un impianto di illuminazione pubblica, si prescrive l'utilizzo di corpi illuminanti provvisti di idonee schermature verso i Siti della Rete Natura 2000 al fine di non recare disturbo alla fauna.
5. Ricadendo buona parte del territorio comunale entro la fascia di ricarica degli acquiferi ed essendo il territorio ricco di corsi d'acqua che dalla zona collinare scorrono verso la pianura, dovranno essere adottate, in fase di realizzazione e durante l'utilizzo dell'area, adeguate misure per la salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo così da preservare le componenti biotiche e abiotiche dei Siti.
6. Laddove le aree trasformabili siano attraversate dai corridoi ecologici individuati dal Piano, dovrà essere garantita la continuità degli stessi al fine di non alterare gli equilibri ecosistemici.
7. Per le aree di espansione comprese entro la fascia di 300 m andrà valutata, in fase di progettazione, la necessità di definire i percorsi che dovranno essere effettuati dai mezzi di cantiere al fine di escludere la viabilità che si trova in prossimità dei Siti.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE E RICONVERSIONE

1. Ricadendo buona parte del territorio comunale entro la fascia di ricarica degli acquiferi, per gli ambiti di trasformazione e riconversione assoggettati ad interventi di trasformazione di tipo residenziale, commerciale e extra - industriale dovrà essere previsto, dove possibile e coerentemente con la normativa vigente, l'allacciamento alla rete fognaria esistente o sistemi alternativi in modo tale da preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
2. In fase di realizzazione e durante l'utilizzo delle aree, devono essere previste adeguate misure per la salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo così da preservare le componenti biotiche e abiotiche;
3. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
4. Le aree a parcheggio siano realizzate il più possibile con materiali drenanti e quindi venga ridotto l'utilizzo di superfici in asfalto.

PERCORSI CICLOPEDONALI DI PROGETTO

1. In fase di realizzazione il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.
2. Qualora la realizzazione dell'intervento comporti movimentazione di materiali in prossimità dei corsi d'acqua vanno adottate le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi possibilità di intorbidimento delle acque.
3. Durante la realizzazione degli interventi dovranno essere adottati appositi sistemi di sicurezza e di prevenzione al fine di evitare il verificarsi di piccoli sversamenti accidentali di inquinanti determinati dal cattivo funzionamento delle macchine operatrici.

VIABILITÀ DI PROGETTO

Al fine di ridurre al minimo le incidenze dell'intervento sui Siti della Rete Natura 2000 si prescrive:

1. utilizzo di asfalto fonoassorbente che è in grado di ridurre l'ampiezza della zona disturbata dell'80%;
2. bagnatura dei materiali movimentati in fase di cantiere qualora i terreni fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri;
3. individuazione in fase di progetto dei percorsi che devono essere effettuati dai mezzi di cantiere. Tali percorsi non dovranno prendere in considerazione la viabilità presente all'interno dell'area SIC e nelle sue immediate vicinanze.
4. Impiego di quinte arboree con funzione schermante; è vietato l'utilizzo di specie alloctone.

Per quanto riguarda il disturbo antropico che deriva dall'intersezione della strada con il Rio dei Ladi, il Rui Stort e il Rio di Farra (corridoi ecologici individuati dal Paino), dovrà essere garantita la continuità dei corridoi al fine di non arrecare disturbo all'ecosistema presente.

In riferimento alla localizzazione dell'area di intervento entro la fascia di ricarica degli acquiferi e tenuto conto della posizione della falda freatica nel territorio comunale e del reticolo idrografico rispetto all'area di intervento si prescrive quanto segue:

- in fase di realizzazione dell'opera non dovranno essere effettuati lavaggi dei macchinari e sversamenti di qualsiasi natura sul suolo o sui corpi idrici superficiali che alterino la qualità fisico-chimica delle acque sia superficiali che di falda;
- i macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumore, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.);
- il tipo di pavimentazione stradale scelto in fase di progetto deve essere tale da non comportare l'inquinamento della falda;
- gli scarti di lavorazione dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione;
- deve essere prevista la realizzazione di vasche di prima pioggia e di disoleazione;
- vista la bassa soggiacenza della falda, in particolare in alcune parti del territorio interessate dal nuovo tracciato, si ritiene opportuno prevedere in fase di progetto uno studio che individui e valuti le possibili interconnessioni delle opere in progetto con le acque sotterranee.

In fase di progetto, potrebbe inoltre essere valutata la possibilità di piantare, ai lati della strada, delle piante in grado di ridurre la mobilità degli inquinanti per azione fitomeccanica dell'apparato radicale (tenica di "fitostabilizzazione").

RETE ECOLOGICA

1. Qualora si intenda effettuare il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc.) o la ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, devono essere utilizzate specie autoctone mentre vanno evitate specie alloctone e/o invasive.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. La progettazione dei diversi PI, della progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione preposte e/o le eventuali alternative proposte;
2. Siano rispettate le pozze, anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acqueo principale in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell'herpetofauna veneta, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat;
3. Siano rispettate le scoline e i fossi e le canalette esistenti, pertanto venga ridotta la prassi di tombamento della rete idrica scolante superficiale;
4. La conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi ed i corsi d'acqua.

TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 53- APPROVAZIONE DEL P.A.T.

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G. vigente. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili.
2. Il primo P.I. rimane in vigore per cinque anni dalla data di approvazione del P.A.T. secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004.

ART. 54– MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.
2. Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:
 - a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
 - b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
 - c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T. adottato.
3. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
 - a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
4. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici produttivi in zona impropria e degli edifici di valenza storico-testimoniale derivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni.

ELENCO ABBREVIAZIONI

A.C.	Amministrazione Comunale
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.I.A.	Denuncia Inizio Attività
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
I.R.V.V.	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
P.A.	Piano Ambientale
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.d.A.	Piano d'Area
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.T.C.P.	Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.INC.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee

SUSSIDI OPERATIVI

SUSSIDIO A – EDIFICAZIONE DIFFUSA

1. La zona agricola è caratterizzata dalla presenza di alcuni nuclei prevalentemente residenziali di origine diversa, che pur non presentando caratteristiche tali da poter essere considerati come città consolidata, sono caratterizzati in un caso da una presenza edificata di un certo rilievo, spesso identificati con un toponimo che ne riconosce il carattere di borgo nell'altro da una edificazione diffusa ma in contrasto con l'uso agricolo del territorio.
2. Le aree di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto perturbano o rurale, caratterizzate da:
 - riconoscibilità dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, discontinuità morfologica, cambi colturali....);
 - identificazione della viabilità di accesso comune (normalmente una strada pubblica secondaria);
 - compresenza di funzioni sia collegate che indipendenti dal fondo agricolo;
 - presenza di spontanea e sparsa matrice rurale, peculiare del modello territoriale veneto;
 - disposizione del nucleo urbano discontinua lungo l'asse stradale ordinatore che garantisce l'accessibilità alle aree;
 - eterogeneità delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia;
 - dotazioni delle opere di urbanizzazione essenziali, carenza dei sottoservizi e assenza dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.
3. Il P.A.T. individua nel territorio comunale di Farra di Soligo n.1 perimetro di "edificazione diffusa", e predispose una scheda (Allegato 1 delle N.T.A. di Piano) identificativa dei perimetri e della caratteristiche edilizie, urbanistiche, ambientali e di accesso dell'edificato diffuso individuato. Essa costituisce documentazione di riferimento per il P.I. per la trattazione e relativa definizione di tale area.

Tale scheda riporta l'inquadramento urbanistico e territoriale dell'area, il suo inserimento nel territorio, la sua accessibilità, la presenza di vincoli o elementi puntuali o sistemici di rilevante pregio o importanza.

4. Il P.A.T. in tali ambiti demanda al P.I. la definizione dell'esatto perimetro (comunque all'interno dei limiti definiti dal P.A.T.) della schedatura di tutti gli edifici prevedendo un disegno urbanistico dell'ambito, il recupero degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, e appositi interventi per quelli non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

All'interno di tali perimetri il P.I. può individuare limitati interventi puntuali di nuova edificazione, o ampliamento.

5. All'interno dei perimetri individuati il P.I. dovrà precisare la disciplina degli interventi di trasformazione nel rispetto dei seguenti criteri:
 - è ammessa la riconversione ad uso residenziale (e funzioni compatibili) degli edifici legittimi esistenti, nel rispetto delle modalità precisate all'interno delle norme di Piano; va comunque prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei fabbricati pertinenziali, riconducendoli alle forme tradizionali della tipologia rurale;
 - va verificata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento;
 - l'eventuale ampliamento e/o nuova costruzione potranno essere previste dal P.I. tramite indicazione puntuale e permesso di costruire convenzionato oppure progetto di comparto oppure P.U.A. nel rispetto delle seguenti modalità:
 - ✓ Caratteristiche plani volumetriche – tipologia conforme a quella tradizionale del luogo, con altezza non superiore a due piani fuori terra; è riconosciuta facoltà al progettista, nei limiti dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di copertura, distacchi...), di adottare innovative soluzioni architettonico-progettuali in relazione ad un'attenta e innovativa progettazione di qualità

specificatamente documentata mediante descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati, descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali, descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto.;

- ✓ Volumetria massima consentita per la nuova edificazione: 800 mc per ciascun edificio risolto unitariamente;
 - ✓ La nuova volumetria: attribuita da: un indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già acquisiti , crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue indicate dal P.A.T. e individuate dal P.I. con gli stessi criteri, recupero del credito edilizio.
6. Il P.I. stabilisce per ogni area di edificazione diffusa la nuova volumetria massima realizzabile precisando le modalità di attuazione:
- diretta;
 - diretta con schedatura puntuale;
 - previo P.U.A..

SUSSIDIO B – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

1. Il P.A.T. indica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le seguenti destinazioni di uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili;
2. L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisati dal PI, nel rispetto del dimensionamento degli A.T.O..
3. Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:
 - privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate;
 - privilegino le aree di vuoti urbani inserite all'interno del tessuto urbano consolidato, di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate;
 - riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali all'orientamento che privilegi l'esposizione migliore anche ai fini del risparmio energetico;
 - non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
 - rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.
4. Prima dell'approvazione del P.I., fatto salve le previsioni del previgente P.R.G., comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il P.U.A. dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente Articolo.

SUSSIDIO C – AMBITO NATURALISTICO DEI PALU'

E' stato definita una metodologia di lavoro per la definizione, la gestione e la valorizzazione dell'ambito SIC dei Palù del Quartier del Piave nel territorio comunale di Farra di Soligo (Tavola 3.1 di Piano).

L'analisi effettuata muove dalla lettura del territorio dal punto di vista delle forme del paesaggio e dell'uso del suolo, attraverso processi di fotointerpretazione, atti a definire l'integrità o la frammentazione dell'ambito dei Palù del quartier del Piave nel territorio comunale di Farra di Soligo, e le sue dinamiche relazionali tra elementi del paesaggio.

A tal proposito quindi è stata effettuata una prima lettura dell'ambito per "macroambiti", definiti sulla continuità e omogeneità delle forme di paesaggio riconosciute, ad una scala di lettura di 1:10.000.

Successivamente è stata predisposta una successiva lettura dell'area per cosiddetti "microambiti", definiti attraverso una lettura incrociata tra uso del suolo e Carta degli habitat e fotorilievo, ad una scala di lettura di 1:1.000.

Il processo logico di costruzione di questa lettura, confluisce nella predisposizione di una serie di direttive, generali e specifiche, definite e costruite sulla carta dei microambiti, che potranno essere riprese, in sede di P.I., per la predisposizione di strumenti e normative di settore.

Di seguito seguono le descrizioni e le direttive definite per ogni microambito individuato.

1. Il P.A.T. individua attraverso un processo di foto interpretazione dei macroambiti relativi alla continuità e alla integrità delle forme del paesaggio.
Esso identifica:
 - ambito integro dei Palù;
 - ambito di frangia dei Palù;
 - ambito rurale e urbano-rurale;
 - ambito di connessione.
2. Il P.A.T. individua attraverso un processo di foto interpretazione e di lettura e analisi dell'uso del suolo, una classificazione dei suoli all'interno del perimetro S.I.C. dell'ambito in relazione alla loro integrità.
Esso identifica:
 - Zona A;
 - Zona B;
 - Zona C;
 - Aree di confine paesaggistico;
 - Ecotoni, filari, siepi
3. La zona A comprende le zone ad alto valore di conservazione con caratteristiche di elevata naturalità.
Sono aree in cui si concentrano gli sforzi di conservazione più consistenti, e nelle quali il monitoraggio è essenziale per poter individuare tempestivamente fattori negativi o di cambiamento. Sono le aree di maggior pregio naturalistico, in cui si prevede che si possano effettuare interventi di gestione limitati alla conservazione o al recupero delle valenze naturalistiche presenti. In queste aree devono assolutamente essere vietate tutte le attività che possono alterare o compromettere la funzionalità degli habitat.
Il P.A.T. individua le seguenti sottoclassi:
 - Zona A.1 – Ambito integro dei Palù;
 - Zona A.2 – Ambito integro di frangia dei Palù.
4. La zona B comprende aree attualmente di moderato valore naturalistico, in cui è richiesta una forte componente gestionale per riabilitare, ristabilire o ricreare gli originari valori ambientali. Tali aree hanno solitamente prescrizioni più leggere o parziali rispetto a quelle della zona A. La zona comprende altresì aree di elevato valore naturalistico per le quali sono tuttavia prevedibili attività di sfruttamento regolamentato.
Rientrano ancora le aree di gestione degli habitat: obiettivo in tali aree è il recupero o il ricreo di habitat di elevato valore naturalistico attraverso interventi attivi.

Inoltre le aree di gestione della specie ed aree di sviluppo sostenibile.

Il P.A.T. individua le seguenti sottoclassi:

- Zona B.1 – Ambito naturale integro;
- Zona B.2 – Ambito naturale con colture speciali.

5. La zona C riguarda infine aree a basso valore di conservazione, gestite per obiettivi diversi da quelli della conservazione della natura, ma che costituiscono comunque un elemento importante per un'area protetta.

In queste zone dovrebbero essere inserite strutture per la fruizione dell'area e delle sue risorse.

Il P.A.T. individua le seguenti sottoclassi:

- Zona C.1 – Ambiti antropizzati.

6. Il P.A.T. esplicita delle direttive per la salvaguardia e la tutela degli ambiti integri e a forte valenza naturalistica caratterizzanti l'ambito dei Palù, e altresì esplicita direttive per la rinaturalizzazione e il ridisegno paesaggistico e naturalistico degli ambiti "degradati" o assimilabili per continuità all'ambito dei Palù stessi, e individua ancora gli ambiti per interventi di ricucitura e connettività ecologica per dare continuità alle forme del paesaggio.

7. Le direttive definite dal P.A.T. sono identificabili in:

Per le zone A.1:

- Attivazione di politiche e misure e azioni per la conservazione degli habitat e delle forme integre del paesaggio;
- Attivazione di un continuo monitoraggio per la gestione e la tutela del paesaggio;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per il recupero e la ridefinizione delle valenze naturalistiche presenti;
- Sono vietate tutte le attività che possono in qualche modo alterare o compromettere la funzionalità degli habitat.

Per le zone A.2:

- Attivazione di politiche e misure e azioni per la conservazione degli habitat e delle forme integre del paesaggio;
- Attivazione di un continuo monitoraggio per la gestione e la tutela del paesaggio;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per il recupero e la ridefinizione delle valenze naturalistiche presenti;
- Sono vietate tutte le attività che possono in qualche modo alterare o compromettere la funzionalità degli habitat;
- Attivazione di misure e azioni per gli interventi di frontiera e di interconnessioni con il sistema rurale integro.

Per le zone B.1:

- Attivazione di politiche e misure e azioni per la riabilitazione degli originari habitat e valori ambientali;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per la riabilitazione degli originari habitat e valori ambientali;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per il ricreo degli originari habitat e valori ambientali;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per il recupero o il ricreo di habitat di elevato valore naturalistico attraverso interventi cosiddetti "attivi";
- Attivazione di politiche e misure e azioni per la gestione della specie;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Per le zone B.2:

- Attivazione di politiche e misure e azioni per la riabilitazione degli originari habitat e valori ambientali;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per la riabilitazione degli originari habitat e valori ambientali;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per il ricreo degli originari habitat e valori ambientali;

- Attivazione di politiche e misure e azioni per il recupero o il ricreo di habitat di elevato valore naturalistico attraverso interventi cosiddetti "attivi";
- Attivazione di politiche e misure e azioni per la gestione della specie;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per la definizione di interventi di riordino e riassetto dal punto di vista culturale degli ambiti, anche attraverso la definizione di coltivazioni e colture idonee.

Per le zone C.1:

- Attivazione di politiche e misure e azioni per il recupero o il ricreo di habitat di elevato valore naturalistico attraverso interventi cosiddetti "attivi";
- Attivazione di politiche e misure e azioni per la definizione e gestione di interventi (obiettivi) diversi da quelli della conservazione della natura e del paesaggio ma che costituiscono però elementi importanti per un'area protetta;
- Attivazione di politiche e misure e azioni per la definizione di interventi di costruzione e gestione di strutture per politiche di usufruttazione dell'area e delle sue risorse;

SUSSIDIO D – RETI ECOLOGICHE

Nel territorio di Farra di Soligo gli elementi del sistema ecorelazionale dotati di elevati livelli di naturalità sono riferibili alla zona collinare, che annovera ancora ampie superfici boscate, al sistema idrografico principale (Soligo, Raboso) ed quello minore, che costituiscono lo scheletro connettivo del sistema relazionale, e l'area dei Palù, anch'essa dotata di forti valenze naturalistiche ed ecosistemiche.

La valutazione ed individuazione di tali sistemi ha tenuto conto delle linee direttrici imposte a livello provinciale (PTCP) e nella bozza di rete ecologica regionale (PTRC). Date le differenze di scala e il livello di dettaglio dei lavori sovraordinati, non sempre compatibili con la necessità di puntualizzazione prevista per il PAT, gli stessi sono stati assunti unicamente a riferimento per la collocazione di massima dei tematismi mentre la perimetrazione finale è stata eseguita con riferimento ai segni ordinatori rilevabili sul territorio alla scala scelta per il PAT (1:5000, 1:10000). Si è inoltre provveduto ad individuare anche tematismi non previsti dai piani sovraordinati ed a rendere maggiormente tutelabili, alla luce delle analisi di dettaglio, alcuni ambiti territoriali. Il riferimento va in particolare alla porzione collinare che da buffer zone (area cuscinetto) viene elevata a core area (nodo della rete), e ad alcuni corridoi della porzione meridionale, non indicati nei documenti citati.

In sintesi, sul territorio appaiono particolarmente significativi:

- i tratti boscati dei rilievi, in lento e costante ampliamento rispetto al recente passato, contrastati unicamente dall'espansione della coltivazione viticola,
- le incisioni vallive del Raboso e del Soligo, che costituiscono linee di interconnessione privilegiate,
- le valli infracollinari, nei tratti meno antropizzati, in progressiva riduzione considerata la valenza ambientale e paesaggistica delle stesse che costituisce richiamo per l'insediamento,
- gli spazi aperti della pianura meridionale, laddove permangono strutture vegetazionali lineari, in parte interconnesse a rete (area dei Palù) e corsi d'acqua vegetati.

In termini ecorelazionali gli stessi si possono qualificare come segue:

- la porzione collinare in cui maggiormente dominano i boschi è area nucleo, zona dei Palù è core area;
- le incisioni vallive percorse da corsi d'acqua, che risultano quasi sempre vegetati, costituiscono elementi lineari con funzione prevalente di connessione faunistica tra la zona collinare e quella dei Palù e sono pertanto identificabili quali corridoi ecologici. Da Ovest a Est il riferimento è al rio Bianco, al torrente Raboso, al rio Farra, al rio Patean e al fiume Soligo.
- le parti pedecollinari della porzione sovrastante la fascia edificata, unitamente alla fascia agricola circostante l'area dei Palù, svolgono il ruolo di aree di connessione naturalistica. In termini funzionali sono classificabili quali buffer zone (zone cuscinetto) poiché hanno funzione prevalente di protezione/attenuazione dei fattori di disturbo determinati dalle aree esterne oggetto di maggiore antropizzazione e/o fortemente insediate.

Gli elementi progettuali della rete ecologica assumono integralmente le indicazioni contenute nel QC (Tav. sistema ecorelazionale) integrandole con le risultanze dell'analisi dettagliata del territorio desumibile da tutto il Quadro Conoscitivo.

La verifica e l'identificazione degli elementi areali e lineari dotati di elevati livelli di naturalità presuppone un'indagine estesa a tutto il territorio comunale volta a far emergere le specificità degli elementi

d'interesse. Il riferimento è alle tipologie d'uso del suolo effettivamente rilevabili, in particolare alle superfici boscate, al sistema idrografico, al sistema delle siepi campestri, al sistema dei prati stabili, ovvero a tutti quegli elementi, con capacità biotica superiore alla matrice a seminativi (territorio di pianura) o a vigneti (territorio collinare) che caratterizza lo spazio coltivato, che definiscono la rete ecologica in termini strutturali e funzionali.

La valutazione considera dapprima in modo separato e poi integrato le seguenti indagini:

- Uso del suolo e Ortofoto digitali. L'evidenziazione delle diverse tipologie d'uso permette di identificare gli elementi che possono essere inclusi tra quelli strutturali della rete (core area, corridoi, stepping stone, buffer zone) attribuendo ad ognuno un ruolo prevalente (non assoluto).
- Carta Forestale Regionale. L'identificazione delle tipologie forestali aiuta a definire i caratteri e la potenzialità biotica dei boschi al fine di identificare le aree a grado di naturalità maggiore, che meglio assolvono al ruolo di aree nucleo della rete.
- Rete idrografica. La presenza e le caratteristiche della rete idrografica consentono di definire le condizioni per
- Siti Natura 2000. Le zone protette diventano elementi guida ma non esclusivi del disegno di rete. Le aree SIC e ZPS, nello specifico, cui obiettivo primario è la conservazione delle risorse naturali, devono integrarsi con altri elementi di pari dignità ambientale quali gli spazi rurali e fluviali sede di elevata biodiversità e naturalità diffusa (vd nota 1).
- Carta geomorfologica. L'assetto morfologico del territorio contribuisce a definire le caratteristiche ambientali delle unità di paesaggio afferibili ed influenza direttamente il disegno della rete, soprattutto in termini di connessione tra sistemi (corridoi, varchi).

La valutazione tiene anche conto delle scelte già operate a livello provinciale (PTCP) e nella bozza di rete ecologica regionale (PTRC). Date le differenze di scala e l'inferiore livello di dettaglio di tali lavori sovraordinati, gli stessi sono presi a riferimento per l'identificazione di massima degli elementi della rete mentre la definizione finale considera i segni ordinatori effettivamente rilevabili sul territorio alla scala scelta per il PAT (1:5000, 1:10000).

Le risultanze dell'analisi puntuale sul territorio inducono ad aumentare il "grado di tutela" di alcune aree, rispetto al disegno sovraordinato. Il riferimento va in particolare alla porzione collinare che da buffer zone (area cuscinetto) viene elevata a area nucleo e ad alcuni corridoi non indicati nei documenti citati.

Le strutture identificate per il territorio di Farra di Soligo sono:

Area nucleo e Core area: sono denominate anche nodi della rete e costituiscono l'ossatura della rete stessa; si tratta di unità territoriali di elevato valore funzionale e di sufficiente estensione e naturalità. Secondo la Pan European Biological Diversity Strategy (PEBLDS) esse servono per la conservazione di habitat, specie e paesaggi di importanza europea e coincidono con le aree che rappresentano la diversità biologica e del paesaggio.

Secondo i criteri indicati in Farra è possibile identificare un'area nucleo nella zona collinare ed una core area coincidente con il SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave.

Nel primo caso si è in presenza di un ambito variamente acclive in cui permangono vasti tratti boscati, rappresentati da formazioni naturali di latifoglie mesotermofile in sostanziale equilibrio, con grado di antropizzazione contenuto, imputabile principalmente alla messa a coltura di superfici a vigneto ed agli insediamenti agricoli. La presenza del bosco naturale contribuisce a creare molteplicità d'ambienti e quindi capacità di dare rifugio a numerosi gruppi animali nonché ad instaurare rapporti funzionali tra gli stessi.

Nel secondo caso si è in presenza di un'area soggetta a misure di tutela all'interno del sistema Rete Natura 2000, nel quale le componenti vegetazionali planiziali (siepi, macchie) si organizzano secondo un

sistema a rete (campo chiuso) fondato su un'organizzazione spaziale peculiare, di origine antropica (bonifica benedettina), con una destinazione colturale prevalente a prato stabile ed un'idrografia minore capillare e diffusa, a cui si somma l'assenza di edificazione.

Tutte queste caratteristiche determinano forte disponibilità di risorse alimentari, di nicchie ecologiche e di ecotoni, ed in ultima analisi contribuiscono ad elevare in modo significativo il potenziale biotico dell'area e a decretarne la funzione di centro di naturalità rispetto al restante territorio di pianura.

Area di connessione naturalistica (Buffer zone): sono aree cuscinetto ("buffer zone") deputate alla protezione delle aree nucleo dagli impatti esterni. Sono fasce di territorio più o meno ampie contigue alle core area e all'area nucleo, che annoverano anche elementi tipologici di sufficiente naturalità e/o estensione, in grado di svolgere una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione, con una sorta di effetto filtro.

In Farra le zone cuscinetto si sono identificate nella fascia pedecollinare immediatamente a monte della zona insediata, a "protezione" dell'ambito collinare per una fascia di circa 200 metri, e in ampi tratti di pianura contermini alla core area dei Palù. In quest'ultimo caso, l'ampiezza della buffer zone è differenziata lungo il perimetro, con un minimo di 200 metri, poiché rapportata anche alla presenza di elementi di naturalità (siepi, macchie) e di destinazioni d'uso (es. prati stabili) in grado di assicurare sufficienti potenzialità biotiche e quindi capacità di attenuazione degli elementi di disturbo derivanti dall'antropizzazione del restante territorio esterno.

Corridoio ecologico: elemento a dominante sviluppo lineare con funzione preminente di connessione tra i sistemi naturali e di facilitazione del movimento delle specie tra ambiti naturalistici rilevanti (area nucleo, core area distanti tra di loro.. In altri termini sono strutture di paesaggio preposte al mantenimento della continuità tra ecosistemi e biotopi di alto valore naturalistico, in grado di garantire la dispersione delle specie animali (autonoma) e vegetali (tramite vettori), ossia l'interscambio genetico delle popolazioni e dei popolamenti.

In definitiva, garantiscono la funzionalità degli ecosistemi ed agroecosistemi localizzati in ambiti a forte antropizzazione. In ambito comunale i corridoi individuati sono stati suddivisi in corridoi ecologici principali e secondari.

I primi sono attestati lungo i due corsi d'acqua principali, il Raboso ed il Soligo, e lungo il rio Patean, laddove si rinviene una vegetazione arboreo-arbustiva spondale articolata e sviluppata sia in altezza che in profondità, tale da costituire, unitamente alla presenza dell'acqua, un corridoio privilegiato di transito, alimentazione e protezione per la fauna in movimento sul territorio di pianura. L'ampiezza del corridoio è posta a 20 metri. Il connubio tra corso d'acqua di una certa entità e sviluppo complessivo della vegetazione ripariale, nonché la connessione con le core area e/o siti Natura 2000 presenti anche al di fuori dei confini comunali, determina l'importanza relativa di tali corridoi rispetto alle altre fasce a siepe, ancorché con acqua, presenti sul territorio.

I secondi differiscono dai primi per la minor presenza di acqua, talvolta assente, e la maggiore frammentarietà della struttura a siepe, spesso interrotta da insediamenti o dai processi di semplificazione subiti dal territorio agricolo a seguito della meccanizzazione dell'attività agricola. La loro funzione è rivolta principalmente ad assicurare zone di transito protette alla fauna selvatica, in un territorio complessivamente insediato e disturbato dall'attività umana.

Varco : Sono punti o zone di passaggio posti dove lo sviluppo insediativo lineare o la presenza di elementi antropici ad elevato effetto barriera può portare alla chiusura dei corridoi e quindi all'isolamento di parti della rete. Sono un supporto necessario soprattutto in prossimità di quei corridoi che sono l'unico elemento di connessione per delle core area altrimenti isolate.

Nel caso di Farra vi è di fatto un forte isolamento dell'area collinare rispetto a quella dei Palù. Lo sviluppo dell'insediamento lungo la S.P. 32 ha decretato la pressoché totale saturazione dello spazio libero fruibile per la movimentazione Nord-Sud della fauna terrestre. I varchi individuati sono localizzati in località Piazza Rovere, in corrispondenza di una stepping stone e in vicinanza del corridoio secondario incentrato sul rio Riva Grande, ad Ovest del capoluogo in corrispondenza di un corso d'acqua che bypassa la s.p. 32 e ad Est dello stesso, tra Borgo Monchera e Borgo Caodevilla. Tali varchi, non direttamente relazionati ai corridoi, costituiscono una sorta di invariante locale, che vede il suo mantenimento in un'ottica di permeazione della dorsale urbana dal punto di vista ecologico, ambientale, paesaggistico, percettivo.

Il progetto di reti ecologiche comunali per il territorio di Farra di Soligo di discosta dalla normale definizione di progetto di rete ecologica, perseguendo invece una definizione più ampia del processo di definizione e progettazione della stessa, multidisciplinare e multifattoriale. Essa infatti prevede una forte integrazione tra P.A.T. e P.I. nella definizione dello stesso, a scale differenti, con strumenti differenti.

Infatti il progetto inserito all'interno del P.A.T. deve essere "completato" e "ricucito" a livello locale e a livello urbano da uno strumento idoneo individuato dal P.I. appunto, che sia capace di andare e mettere in relazione le aree e gli assi individuati con il sistema del verde e della relazione (della fruibilità) urbana esistente e previsto.

Tale processo o metodologia permette di allargare la normale concezione ecologica delle reti ecologiche, e inserirle all'interno di ragionamenti e di processi di trasformazione urbana mirati al miglioramento della qualità totale urbana e ancora mirati al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

Direttive, Prescrizioni, indirizzi

Core area e area nucleo

Direttive

Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina delle core area ed aree nucleo incentrata su:

- a) il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea per abbandono colturale della zona collinare;
- b) l'incentivazione dell'utilizzo di specie arboree autoctone nel miglioramento boschivo e la tutela delle formazioni naturali mesotermofile;
- c) la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree boscate e negli elementi della rete a verde (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
- d) la disciplina per una valutazione della compatibilità ambientale delle opere e/o interventi di modificazione nell'uso del suolo che possono comportare alterazione e forte sottrazione di naturalità alla core area.

Prescrizioni

Il mantenimento e la riqualificazione delle aree boscate e degli elementi strutturanti la core area dei Palù (siepi, fasce ripariali, prati stabili) e l'area nucleo del sistema della collina previsti dal PAT sono vincolanti.

Il P.I. e i P.U.A. possono prevedere leggere modifiche ai perimetri, conseguenti gli interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie. Le eventuali modifiche apportate dovranno essere adeguatamente compensate predisponendo idonei interventi a verde in grado di garantire la funzionalità ecologica delle nuove strutture/aree a verde.

Nelle core area e nelle aree nucleo è vietato:

- a) l'interruzione della continuità spaziale con la realizzazione di recinzioni e/o manufatti con effetti di barriera faunistica;
- b) l'apertura di cave e discariche;
- c) l'insediamento di strutture produttive di qualsiasi tipo, ivi compresi gli insediamenti zootecnici intensivi;
- d) qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie tipiche" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono invece ammessi gli interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive presenti, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente.
- e) il mutamento permanente di superficie boscata per cambio di coltura diverso dalla vite, nelle more della disciplina specifica di settore. Tale mutamento è ammesso esclusivamente su superfici boscate fortemente degradate e/o di recente formazione;
- f) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della normativa vigente;
- g) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
- h) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderale, ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell'attività agrosilvopastorale);
- i) l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati (piste) per attività sportiva con mezzi motorizzati;

- j) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili senza alcuna fondazione se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- k) l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- l) la nuova edificazione, la ristrutturazione, gli interventi di ampliamento.

Buffer zone

Direttive

Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina delle buffer zone incentrata su:

- a) la conservazione ed il potenziamento degli elementi naturali della rete a verde (siepi, filari, macchie boscate, ecc) ivi presenti;
- b) la disciplina per una valutazione della compatibilità ambientale delle opere e/o interventi di modificazione nell'uso del suolo che possono comportare alterazione e/o fenomeni di interferenza con la vicina core area ed area nucleo.

Prescrizioni

Il P.I. e i P.U.A. possono prevedere leggere modifiche ai perimetri delle buffer zone, conseguenti gli interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie. Le eventuali modifiche apportate dovranno essere adeguatamente compensate predisponendo idonei interventi a verde in grado di garantire la funzionalità ecologica delle nuove strutture/aree a verde. Per i corsi d'acqua tali strumenti prevedono interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle core area e dell'area nucleo.

Nelle buffer zone è vietato:

- a) l'apertura di cave e discariche;
- b) l'insediamento di strutture produttive di qualsiasi tipo;
- c) il mutamento permanente di superficie boscata per cambio di coltura diverso dalla vite, nelle more della disciplina specifica di settore. Tale mutamento è ammesso esclusivamente su superfici boscate fortemente degradate e/o di recente formazione;
- d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della normativa vigente;
- e) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
- f) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderale, ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell'attività agrosilvopastorale);
- g) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili senza alcuna fondazione se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- h) l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- i) la nuova edificazione.

Corridoi ecologici

Direttive

Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina dei corridoi ecologici volta al:

- a) completamento e/o ricostruzione delle parti mancanti degli stessi, in particolare sul territorio di pianura;
- b) indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica quali strade, insediato, recinzioni, canali artificiali.

Prescrizioni

Il mantenimento e la riqualificazione degli elementi a corridoio ecologico previsti dal PAT sono vincolanti.

Il P.I. e i P.U.A. possono prevedere leggere modifiche alla loro localizzazione, conseguenti gli interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte non possono comunque ridurre in termini qualitativi (tipologia) e quantitativi (dimensioni, sviluppo) le caratteristiche strutturali dei corridoi.

Nelle aree attraversate da un corridoio è vietato:

- a) l'interruzione della continuità dello stesso per la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica;
- b) qualsiasi tipo di edificazione;
- c) l'apertura di cave e discariche;
- d) la riduzione della funzionalità del corridoio con utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È invece ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite);
- e) la rimozione, distruzione o modificazione delle siepi (parte aerea e parte radicale). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- f) il completamento dei corridoi con realizzazione di tratti a siepe di nuova costituzione che non utilizzino modelli di impianto e composizione tipici delle strutture planiziali. La finalità degli interventi deve essere principalmente volta alla funzionalità ecologica ed ambientale, con ricerca del minimo fabbisogno di manodopera.

Varchi

Direttive

Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina delle aree varco volta a:

- a) impedire l'ulteriore antropizzazione delle aree libere;
- b) migliorare le superfici interessate anche con interventi volti all'aumento del potenziale biotico;
- c) incentivare la diffusione di specie arboree autoctone negli interventi di miglioramento della vegetazione arborea esistente;
- d) la disciplina per una valutazione della compatibilità ambientale delle opere e/o interventi di modificazione nell'uso del suolo delle aree contermini che possono comportare alterazione e/o fenomeni di interferenza con la funzionalità dei varchi.

Prescrizioni

Il mantenimento dei varchi è vincolante.

Il P.I. e i P.U.A. possono prevedere leggere modifiche ai perimetri delle aree libere individuate dal PAT, conseguenti agli interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie. Le eventuali modifiche apportate dovranno essere adeguatamente compensate predisponendo idonei interventi a verde in grado di garantire e migliorare la funzionalità ecologica attuale.

Nei varchi è vietato:

- a) l'interruzione della continuità spaziale con la realizzazione di recinzioni e/o manufatti con effetti di barriera faunistica;
- b) l'apertura di cave e discariche;
- c) qualsiasi tipo di edificazione, ivi comprese le strutture a serra, fissa e mobile.

ALLEGATI

Allegato 1 – SCHEDE DELL'EDIFICAZIONE DIFFUSA

Allegato 2 – QUADRO DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI SUL TERRITORIO

AMBITI / INTERVENTI	Nuove edificazioni	Ampliamenti	Ristrutturazioni	Note
ATO 1 - DORSALE URBANA				
Città consolidata	SI	SI	SI	Nella città consolidata sono ammessi nuove edificazioni e tutti gli interventi ammissibili sull'edificato esistente; per le nuove edificazioni si tende a privilegiare i vuoti urbani che dispongono di una infrastrutturazione primaria già esistente
Aree di trasformazione di primo livello	SI	SI	SI	Per la nuova edificazione, i recuperi e gli ampliamenti bisogna rispondere in modo idoneo ai criteri individuati dalla linea di contenimento (sussidio operativo alle NTA)
Aree di trasformazione di secondo livello	SI	SI	SI	Per la nuova edificazione, i recuperi e gli ampliamenti bisogna rispondere in modo idoneo ai criteri individuati dalla linea di contenimento (sussidio operativo alle NTA)
Aree di espansione privilegiata	SI	SI	SI	Sono ammessi nuove edificazioni e tutti gli interventi ammissibili sull'edificato esistente; per le nuove edificazioni si tende a privilegiare i vuoti urbani che dispongono di una infrastrutturazione primaria già esistente
Aree all'esterno dei limiti di contenimento	SI	SI	SI	In tali aree agricole vige la normativa di riferimento, e quindi le nuove edificazioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti perseguono i dettami della normativa specifica. Se l'area ricade all'interno del perimetro del PAAC vige la normativa e le direttive dello strumento.
Perimetro aree di edificazione diffusa	SI	SI	SI	Per la nuova edificazione, i recuperi e gli ampliamenti bisogna rispondere in modo idoneo ai criteri individuati dai perimetri dei nuclei dell'edificazione diffusa (sussidio operativo alle NTA)
ATO 2 - SISTEMA DELLA COLLINA				
Edifici a destinazione residenziale in Core Area	NO	NO	NO	Non è possibile alcuna nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento sull'edificato esistente. Nell'area vigono le schede relative ai singoli edifici e inseriti all'interno del PRG vigente
Edifici a destinazione residenziale in Area nucleo	NO	NO	NO	Non è possibile alcuna nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento sull'edificato esistente. Nell'area vigono le schede relative ai singoli edifici e inseriti all'interno del PRG vigente
Edifici a destinazione residenziale in Fascia tampone	NO	SI	SI	Non è possibile alcuna nuova edificazione, esclusivamente ampliamenti sull'edificato esistente. Nell'area vigono le schede relative ai singoli edifici e inseriti all'interno del PRG vigente
Attività agricole in Core Area	NO	NO	NO	Non è possibile alcuna nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento sull'edificato esistente. Nell'area vigono le schede relative ai singoli edifici e inseriti all'interno del PRG vigente
Attività agricole in Area nucleo	NO	NO	NO	Non è possibile alcuna nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento sull'edificato esistente. Nell'area vigono le schede relative ai singoli edifici e inseriti all'interno del PRG vigente
Attività agricole in Fascia tampone	NO	SI	SI	Non è possibile alcuna nuova edificazione, esclusivamente ampliamenti sull'edificato esistente. Nell'area vigono le schede relative ai singoli edifici e inseriti all'interno del PRG vigente
Aree all'esterno dei limiti di contenimento	SI	SI	SI	In tali aree agricole vige la normativa di riferimento, e quindi le nuove edificazioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti perseguono i dettami della normativa specifica. Se l'area ricade all'interno del perimetro del PAAC vige la normativa e le direttive dello strumento.
ATO 3 - SISTEMA AMBIENTALE DEI PALU'				
Edifici a destinazione residenziale in Core Area	NO	NO	NO	Non è possibile alcuna nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento sull'edificato esistente
Edifici a destinazione residenziale in Fascia tampone	NO	SI	SI	Non è possibile alcuna nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento sull'edificato esistente
Attività agricole in Core Area	NO	NO	NO	Non è possibile alcuna nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento sull'edificato esistente
Attività agricole in Fascia tampone	NO	SI	SI	Non è possibile alcuna nuova edificazione, esclusivamente ristrutturazione e ampliamenti sull'edificato esistente
ATO 4 - AMBITO RURALE INTEGRO				
Edifici a destinazione residenziale in aree agricole	NO	NO	NO	Non è possibile alcuna nuova edificazione, esclusivamente ampliamenti sull'edificato esistente.
Attività agricole in aree agricole	NO	NO	NO	Non è possibile alcuna nuova edificazione, esclusivamente ampliamenti sull'edificato esistente.
ATO 5 - AMBITO RURALE				
Edifici a destinazione residenziale in aree agricole	SI	SI	SI	In tali aree agricole vige la normativa di riferimento, e quindi le nuove edificazioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti perseguono i dettami della normativa specifica.
Attività agricole in aree agricole	SI	SI	SI	In tali aree agricole vige la normativa di riferimento, e quindi le nuove edificazioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti perseguono i dettami della normativa specifica.
Città consolidata	SI	SI	SI	Nella città consolidata sono ammessi nuove edificazioni e tutti gli interventi ammissibili sull'edificato esistente; per le nuove edificazioni si tende a privilegiare i vuoti urbani che dispongono di una infrastrutturazione primaria già esistente
Aree di trasformazione di primo livello	SI	SI	SI	Per la nuova edificazione, le ristrutturazioni e gli ampliamenti bisogna rispondere in modo idoneo ai criteri individuati dalla linea di contenimento (sussidio operativo alle NTA)
Aree di trasformazione di secondo livello	SI	SI	SI	Per la nuova edificazione, le ristrutturazioni e gli ampliamenti bisogna rispondere in modo idoneo ai criteri individuati dalla linea di contenimento (sussidio operativo alle NTA)

